Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 70° — **Roma - Giovedì, 4 aprile 1929 - Anno VII** — **Numero 79**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

MINISTERO DELL'INTERNO

ELEZIONI POLITICHE — XXVIII LEGISLATURA

Lista dei candidati designati dal Gran Consiglio del Fascismo per la XXVIII Legislatura, pubblicata in Foglio di supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 4 marzo 1929-VII:

ZINCALI Gaetano - Catania, *leggasi invece*: ZINGALI Gaetano - Catania.

(997)

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1006.

REGIO DECRETO 18 marzo 1929, n. 390.
Modificazioni alla circoscrizione di alcuni circoli di Corte di assise.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 28 giugno 1923, n. 1360;
Visto l'art. 12 del R. decreto 2 gennaio 1927, n. 1;
Visti i Regi decreti 31 maggio 1928, n. 1320, 9 dicembre 1928, n. 2822, e 21 gennaio 1929, n. 74;
Vista la legge 8 giugno 1874, n. 1937 (serie seconda), concernente l'ordinamento dei giurati ed i giudizi davanti le Corti di assise;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale dei circoli di Corte di assise del Regno, approvata con il R. decreto 28 giugno 1923, numero 1360, per quanto si riferisce ai distretti delle Corti di appello di Aquila, Bari, Catania, Firenze, Milano, Roma, Torino, e della sezione di Corte di appello di Perugia, è parzialmente modificata secondo l'annessa tabella, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto.

Art. 2.

Le attuali liste dei giurati saranno modificate in relazione alla nuova circoscrizione territoriale, in guisa che la lista di ciascun circolo di assise venga formata dai giurati appartenenti ai singoli mandamenti compresi nella giurisdizione del circolo secondo la nuova circoscrizione, avuto riguardo alla composizione dei mandamenti quale è stabilita col R. decreto 31 maggio 1928, n. 1320.

Qualora, per effetto di errori eventualmente incorsi nella modificazione delle liste, disposta dal presente articolo, siano state estratte, come giurati, persone che appartengano a Comuni non compresi nella giurisdizione della Corte di assise secondo le nuove circoscrizioni, tali persone saranno, secondo i casi, sostituite a norma dell'art. 29 della legge 8 giugno 1874, n. 1937, o ricusate a norma dell'art. 40 della legge stessa. Se però l'errore sia rilevato successivamente, la inclusione di dette persone nella giuria della causa non potrà costituire motivo di nullità del giudizio.

La modificazione delle liste a norma del precedente comma sarà fatta a cura del presidente del tribunale della città capoluogo del circolo di assise, il quale provvede alla formazione della lista generale dei giurati ordinari e di quella speciale dei giurati supplenti, e quindi alla trasmissione delle liste stesse ai presidenti dei tribunali compresi nel circolo e allo imbussolamento dei cartellini dei giurati nelle urne, a termine degli articoli 22, 26 e 28 della citata legge 8 giugno 1874.

Art. 3.

La modificazione delle liste dei giurati per le circoscrizioni dei tribunali di Pescara, Enna e Varese sarà attuata, in conformità al disposto dell'articolo precedente, all'atto in cui andranno in vigore i decreti che stabiliranno le date di inizio del funzionamento dei tribunali stessi.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 283, foglio 9. — SIROVICH.

Modificazioni alla tabella annessa al R. decreto 28 giugno 1923, n. 1360, riguardante la circoscrizione territoriale dei circoli di assise.

DISTRETTO della Corte di appello	CAPOLUOGHI dei circoli	TRIBUNALI compresi nei circoli
Aquila	Aquila	Aquila
		Avezzano
		Sulmona
	Chieti	Chieti
	Lanciano	Lanciano
	Teramo	Teramo
		Pescara
Bari	Bari	Bari
		Trani
	Foggia	Foggia
	Lecce	Lecce
		Brindisi
		Taranto
Catania	Catania	Catania
		Caltagirone
		Enna
		Nicosia
	Siracusa	Siracusa
		Modica
		Ragusa
Firenze	Firenze	Firenze
		Pistoia
	Arezzo	Arezzo
	Grosseto	Grosseto
	Livorno	Livorno
	Lucca	Lucca
	Pisa	Pisa
	Siena	Siena
Milano	Milano	Milano
		Busto Arsizio
		Varese
	Bergamo	Bergamo
	Como	Como
	Pavia	Pavia
	Sondrio	Sondrio
Roma	Roma	Roma
		Rieti
	Frosinone	Frosinone
		Velletri
	Viterbo	Viterbo
Sezione di Perugia	Perugia	Perugia
	Terni	Terni
		Spoleto
Torino	Torino	Torino
	Cuneo	Cuneo
	Ivrea	Ivrea
		Aosta
	Novara	Novara
		Biella
		Pallanza
		Vercelli
	Casale	Casale
	Asti	Asti
	Alessandria	Alessandria

N.B. — I Tribunali sottolineati sono quelli di nuova istituzione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Guardasigilli:
ROCCO.

Numero di pubblicazione **1007.**

REGIO DECRETO 4 marzo 1929, n. **389.**

Approvazione della convenzione 5 gennaio 1929-VII per la concessione alla « Società Trazione Elettrica Lombarda » della elettrificazione del tronco Desio-Seregno facente parte della tramvia Milano (Porta Volta)-Desio-Seregno-Giussano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la convenzione 2 settembre 1924, approvata con il R. decreto 16 ottobre successivo, n. 1871, per la concessione alla « Società Trazione Elettrica Lombarda » delle tramvie Milano-Desio-Seregno-Giussano, Seregno-Carate e Monza-Carate e per la trasformazione a trazione elettrica del tronco Milano-Desio;

Vista la domanda 27 maggio 1927, con la quale la detta Società chiede di trasformare a trazione elettrica il tronco tramviario a vapore Desio-Seregno, della tramvia Milano (Porta Volta)-Desio-Seregno-Giussano;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione 5 gennaio 1929-VII, stipulata fra il delegato del Ministero delle comunicazioni ed il rappresentante della « Società Trazione Elettrica Lombarda » per la concessione a quest'ultima della elettrificazione — senza sussidio governativo — del tronco Desio-Seregno, facente parte della tramvia extra-urbana Milano (Porta Volta)-Desio-Seregno-Giussano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *aprile* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 283, *foglio* 8. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **1008.**

REGIO DECRETO-LEGGE 21 febbraio 1929, n. **388.**

Approvazione della convenzione 9 febbraio 1929-VII per l'aumento della sovvenzione ordinaria e per la concessione di una sovvenzione straordinaria di esercizio a favore della ferrovia Siliqua-Calasetta con diramazione Palmas Suergiu-Iglesias.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di fornire alla Società anonima per le ferrovie meridionali sarde, concessionaria ed esercente della ferrovia Siliqua Calasetta con diramazione Palmas Suergiu-Iglesias, i mezzi necessari a fronteggiare le gravi deficienze verificatesi nell'esercizio e di render possibile con la regolare continuazione di esso un più intenso sfruttamento delle risorse minerarie ed agricole della regione del Sulcis;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 9 febbraio 1929 - Anno VII - fra i delegati dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze in rappresentanza dello Stato, e il legale rappresentante della Società anonima per le ferrovie meridionali sarde, per l'aumento della sovvenzione ordinaria e per la concessione di una sovvenzione straordinaria di esercizio, a favore della ferrovia Siliqua-Calasetta con diramazione Palmas Suergiu-Iglesias.

Art. 2.

La spesa relativa all'aumento della sovvenzione ordinaria farà carico ai fondi stanziati sul capitolo 54 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio corrente e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi, ed il relativo maggior onere annuo verrà imputato al limite d'impegno fissato con l'art. 13 della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1315.

La spesa relativa alla concessione della sovvenzione straordinaria di esercizio farà carico ai fondi disponibili, in conto residui, sul capitolo 72 del predetto stato di previsione della spesa per l'esercizio corrente.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1929 · Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *aprile* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 283, *foglio* 7. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **1009.**

REGIO DECRETO 14 marzo 1929, n. **392.**

Modificazione dell'art. 3 del R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, riguardante la costituzione dell'Azienda per i servizi telefonici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il 1° comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, è abrogato e sostituito dal seguente:
« All'Azienda dei servizi telefonici è preposto un direttore tecnico, scelto fra il personale del Ministero delle comunicazioni e nominato con decreto Reale, il quale conserva ad ogni effetto la propria posizione nel ruolo di appartenenza ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 283, *foglio* 10. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1010.

REGIO DECRETO 4 marzo 1929, n. 362.

Autorizzazione al comune di Bibbiena a modificare la denominazione della frazione Serravalle in « Serravalle di Bibbiena ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la domanda 14 gennaio 1929 con la quale il podestà di Bibbiena, in esecuzione della propria deliberazione 2 stesso mese, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione della frazione Serravalle di quel Comune, in « Serravalle di Bibbiena »;
Veduto il parere favorevole espresso dal commissario straordinario per l'amministrazione della provincia di Arezzo;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Bibbiena, in provincia di Arezzo, è autorizzato a modificare la denominazione della frazione Serravalle in « Serravalle di Bibbiena ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *marzo* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 282, *foglio* 180. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1011.

REGIO DECRETO 4 marzo 1929, n. 363.

Riunione dei comuni di Bollengo e Burolo in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Bollengo ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Bollengo e Burolo sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Bollengo ».
Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Aosta, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *marzo* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 282, *foglio* 181. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1012.

REGIO DECRETO 4 marzo 1929, n. 364.

Riunione dei comuni di Traversella e Valchiusella in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Traversella ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Traversella e Valchiusella sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Traversella ».
Le condizioni di tale riunione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Aosta, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 282, *foglio* 182. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1013.

REGIO DECRETO 21 febbraio 1929, n. 365.

Riunione dei comuni di Rea e Verrua Siccomario in un unico Comune denominato « Verrua Po », con capoluogo Verrua.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Rea e Verrua Siccomario sono riuniti in unico Comune denominato « Verrua Po » con capoluogo Verrua.

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Pavia, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 282, *foglio* 183. — SIROVICH.

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1929.

Riconoscimento della Federazione provinciale fascista di Brescia ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza in data 31 gennaio 1929-VII, con la quale il segretario della Federazione provinciale fascista di Brescia chiede che la Federazione stessa sia riconosciuta ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta alla Federazione provinciale fascista di Brescia la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dalla Federazione predetta, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 febbraio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1929 - Anno VII
Registro n. 3 *Finanze, foglio n.* 351. — SABBATINI.

(1001)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 13003.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Damaso Osler, nato a Levico il 9 dicembre 1881 da Pier Antonio e da Rosa Martinelli, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Osseri ».

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Damaso Osler è ridotto nella forma italiana di « Osseri » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Lucia Scavre, nata a Valdarsa il 22 maggio 1892, moglie;
Alfredo, nato a Fiume il 1° giugno 1913, figlio;
Bruno, nato a Fiume il 16 agosto 1919, figlio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 28 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(736)

N. 11419-16593.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Leopoldo Kobol fu Francesco, nato a Gabria l'8 aprile 1882 e residente a Trieste, via I. della Croce, 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cobolli »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Leopoldo Kobol è ridotto in « Cobolli ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Francesca Kobol nata Kosic di Antonio, nata il 27 dicembre 1890, moglie;
2. Leopoldo di Leopoldo, nato il 18 dicembre 1911, figlio;
3. Federico di Leopoldo, nato il 23 marzo 1913, figlio;
4. Giuliana di Leopoldo, nata il 22 aprile 1920, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(854)

N. 11419-14950.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Pietro Lukesic fu Giuseppina, nato a Trieste il 6 giugno 1894 e residente a Trieste, S. M. M. Sup. 421, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lucchesi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pietro Lukesic è ridotto in « Lucchesi ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Giovanna Lukesic nata Gherdol fu Matteo, nata il 25 aprile 1898, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(855)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Scambio di note
per la proroga del « modus vivendi » italo-francese.**

Si fa noto che in data 30 marzo 1929-VII, ha avuto luogo in Parigi il seguente scambio di note, che prorogano al 1° giugno 1929 il « modus vivendi » di stabilimento provvisorio stipulato fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927.

SON EXC. L'AMBASSADEUR D'ITALIE À PARIS
À SON EXC. LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGÈRES

Paris, le 30 mars 1929.

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur d'informer Votre Excellence que le Gouvernement italien s'engage à proroger jusqu'au premier juin 1929 le modus vivendi d'établissement provisoire franco-italien, conclu par échange de lettres en date du 3 décembre 1927.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute considération.

G. MANZONI.

A Son Excellence
Monsieur *Aristide Briand*
Ministre des Affaires Etrangères

PARIS

SON EXC. LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGÈRES
A SON EXC. L'AMBASSADEUR D'ITALIE À PARIS

Paris, le 30 mars 1929.

Monsieur l'Ambassadeur,

J'ai l'honneur d'informer Votre Excellence que le Gouvernement français s'engage à proroger jusqu'au premier juin 1929, le modus vivendi d'etablissement provisoire franco-italien, conclu par échange de lettres en date du 3 décembre 1925.
Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma haute considération.

A. BRIAND.

A Son Excellence
Monsieur le Comte *Manzoni*
Ambassadeur d'Italie à

PARIS

(1003)

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità Pubblica.

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 3
dal 14 al 20 gennaio 1929 - Anno VII

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.			
Aosta	Locana	B	—	1
Brescia	Brescia	B	—	1
Caltanissetta	Campofranco	B	1	—
Cosenza (a)	Cerchiara di Calabria	O	1	—
Id.	Rossano	B	1	—
Cuneo	Caraglio	B	—	1
Firenze	Carmignano	B	—	1
Id.	Prato	B	—	1
Foggia	Vico Garganico	B	1	—
Frosinone	Acuto	B	1	—
Id.	Ceccano	B	1	—
Id.	Fiuggi	B	1	—
Id.	Giuliano di Roma	B	1	—
Id.	Morolo	B	1	—
Id.	Piglio	B	1	—
Id.	Serrone	B	1	—
Id.	Trevi nel Lazio	B	1	—
Id.	Trivigliano	B	1	—
Modena	Monfestino	B	3	—
Pavia	Mortara	B	—	1
Piacenza	Piacenza	B	—	1
Pistoia	Pistoia	B	—	1
Pola	Pola	B	—	1
Roma	Allumiere	B	1	—
Id.	Anguillara	B	1	—
Id.	Bracciano	B	1	—
Id.	Canterano	B	1	—
Id.	Castel Madama	B	1	—
Id.	Castel S. Pietro Rom.	B	1	—
Id.	Cineto Romano	B	1	—
Id.	Cori	B	1	—
Id.	Formello	B	1	—
Id.	Formia	B	1	—
Id.	Nemi	B	1	—
Id.	Rignano	B	1	—
Id.	Roma	B	2	—
Id.	Terracina	B	1	—
Viterbo	Montefiascone	B	—	1
			31	10
	Carbonchio sintomatico.			
Aquila degli Abruzzi	Cagnano Amiterno	B	—	1
Bolzano	Mallas Venosta	B	—	1
Modena	Lama Mocogno	B	—	1
Rieti	Leonessa	B	—	1
Verona	Verona	B	—	1
			—	5

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Afta epizootica.			
Alessandria	Agliano d'Asti	B	2	—
Id.	Alessandria	B	6	7
Id.	Asti	B	2	2
Id.	Berzano S. Pietro	B	1	1
Id.	Borgo S. Martino	B	2	—
Id.	Bosco Marengo	B	5	—
Id.	Calosso	B	1	—
Id.	Casale Monferrato	B	3	1
Id.	Casalnoceto	B	—	1
Id.	Castagnole Lanza	B	1	—
Id.	Castell'Alfero	B	2	1
Id.	Castelnuovo Scrivia	B	5	2
Id.	Cortazzone	B	3	—
Id.	Frassineto Po	B	5	1
Id.	Fubine	B	1	—
Id.	Gavi	B	1	—
Id.	Giarole	B	1	2
Id.	Isola S. Antonio	B	3	1
Id.	Marmorito	B	1	—
Id.	Mirabello	B	2	1
Id.	Mombello	B	1	—
Id.	Moncestino	B	1	—
Id.	Moncalvo	B	—	1
Id.	Morsasco	B	—	1
Id.	Murisengo	B	2	1
Id.	Occimiano	B	1	2
Id.	Odalengo Grande	B	2	—
Id.	Odalengo Piccolo	B	2	—
Id.	Oviglio	B	4	1
Id.	Pomaro	B	1	1
Id.	Pontecurone	B	4	—
Id.	Robella d'Asti	B	—	1
Id.	Roccagrimalda	B	1	—
Id.	Rocchetta	B	—	1
Id.	Sale	B	—	3
Id.	S. Cristoforo	B	—	1
Id.	S. Damiano d'Asti	B	—	2
Id.	S. Salvatore Monf.	B	3	3
Id.	Tonco	B	—	1
Id.	Tortona	B	6	3
Id.	Viale	B	1	—
Id.	Villanova d'Asti	B	—	1
Ancona	Iesi	B	1	—
Aosta	Albiano	B	1	—
Id.	Andrate	B	—	1
Id.	Brosso	B	1	—
Id.	Castellamonte	B	—	1
Id.	Cuorgnè	B	1	—
Id.	S. Giorgio Canavese	B	1	—
Id.	Transella	B	1	—
Id.	Vistrorio	B	1	—
Aquila degli Abruzzi	Aielli	BO	1	2
Id.	Avezzano	B	3	—
Id.	Castel di Sangro	B	1	2
Id.	Celano	BO	2	1
Id.	Collarmele	B	7	5
Id.	Magliano	B	—	1
Id.	Pratola Peligna	B	—	6
Id.	Pescina	B	4	1
Id.	Scurcola	BO	5	2
Arezzo	Anghiari	B	1	1
Id.	Castiglione Fiorentino	B	—	1
Id.	Cortona	B	2	6
Id.	Foiano	B	—	2
Id.	Poppi	B	2	—
Ascoli Piceno	Fermo	B	2	—

Segue *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Ascoli Piceno	Servigliano	B	1	—
Avellino	Avellino	B	6	—
Id.	Montella	B	1	—
Bari delle Puglie	Andria	B	9	2
Id.	Id.	Cp	1	—
Id.	Bari delle Puglie	B	2	2
Id.	Id.	Cp	1	—
Id.	Bitonto	B	9	5
Id.	Id.	Cp	1	—
Id.	Trani	Cp	1	—
Bergamo	Albino	B	6	—
Id.	Almenno S. Bartol.	B	3	1
Id.	Antegnate	B	1	1
Id.	Ardesio	B	1	1
Id.	Azzano S. Paolo	B	4	—
Id.	Bariano	B	1	—
Id.	Bergamo	B	1	2
Id.	Bonate Sopra	B	—	2
Id.	Bottanuco	B	2	—
Id.	Brembate	B	6	3
Id.	Calcio	B	8	—
Id.	Calolziocorte	B	2	—
Id.	Calvenzano	B	—	1
Id.	Capriate S. Gervasio	B	1	2
Id.	Caravaggio	B	11	—
Id.	Carobbio degli Angeli	B	1	—
Id.	Casirate d'Adda	B	5	2
Id.	Castelli Calepio	B	2	—
Id.	Centrisola	B	3	—
Id.	Ciserano	B	3	—
Id.	Cividate al Piano	B	3	—
Id.	Clusone	B	—	2
Id.	Cologno al Serio	B	4	—
Id.	Cortenuova	B	7	—
Id.	Credaro	B	1	—
Id.	Fornovo S. Giovanni	B	3	—
Id.	Gandino	B	4	—
Id.	Gromo	B	1	—
Id.	Grumello del Monte	B	3	—
Id.	Leffe	B	2	—
Id.	Locatello	B	1	—
Id.	Mapello	B	1	1
Id.	Marne	B	2	—
Id.	Martinengo	B	9	3
Id.	Monte Marenzo	B	—	1
Id.	Morengo	B	3	—
Id.	Mozzanica	B	5	—
Id.	Oltre il Colle	B	1	—
Id.	Pagazzano	B	2	—
Id.	Palosco	B	1	4
Id.	Parre	B	1	—
Id.	Ponte S. Pietro	B	—	1
Id.	Predore	B	1	—
Id.	Pumanengo	B	10	—
Id.	Roncano di Lombar.	B	1	—
Id.	Rota d'Imagna	B	1	1
Id.	S. Omobono Imagna	B	—	1
Id.	Scanzorosciate	B	1	—
Id.	Stezzano	B	11	—
Id.	Suisio	B	1	1
Id.	Torre Pallavicina	B	2	1
Id.	Treviglio	B	4	1
Id.	Treviolo	B	—	1
Bologna	Bentivoglio	B	1	—
Id.	Budrio	B	1	—
Id.	Castelmaggiore	B	—	1

Segue *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Bologna	Castel S. Pietro	B	1	—
Id.	Castenaso	B	1	—
Id.	Crespellano	B	—	1
Id.	Crevalcore	B	3	1
Id.	Medicina	B	1	—
Id.	S. Giovanni in Persic.	B	—	3
Id.	S. Pietro in Casale	B	—	1
Id.	S. Agata Bolognese	B	1	—
Bolzano	Sluderno	B	3	2
Brescia	Adro	B	—	1
Id.	Agnosine	B	—	1
Id.	Angolo	B	1	—
Id.	Bassano Bresciano	B	—	1
Id.	Borgosatollo	B	1	—
Id.	Botticino	B	1	—
Id.	Brescia	B	7	—
Id.	Calcinato	B	2	4
Id.	Carpenedolo	B	2	3
Id.	Castelcovati	B	—	1
Id.	Castenedolo	B	1	—
Id.	Castrezzato	B	1	—
Id.	Cazzago S. Martino	B	—	1
Id.	Chiari	B	2	—
Id.	Coccaglio	B	1	—
Id.	Collebeato	B	1	—
Id.	Cologne	B	—	1
Id.	Desenzano sul Garda	B	1	—
Id.	Erbusco	B	2	—
Id.	Gambara	B	—	1
Id.	Ghedi	B	2	—
Id.	Leno	B	1	—
Id.	Lograto	B	—	1
Id.	Manerbio	B	—	1
Id.	Montichiari	B	2	1
Id.	Nave	B	5	—
Id.	Orzinuovi	B	3	8
Id.	Padenghe	B	1	—
Id.	Palazzolo sull'Oglio	B	2	2
Id.	Pavone Mella	B	—	2
Id.	Pedergnaga-Oriano	B	3	1
Id.	Pertica Alta	B	—	1
Id.	Pian Camuno	B	—	1
Id.	Pompiano	B	2	—
Id.	Pontevico	B	—	1
Id.	Pontoglio	B	1	—
Id.	Roccafranca	B	—	1
Id.	Sabbio Chiese	B	1	—
Id.	Torbole Casaglia	B	1	1
Id.	Tronzano	B	2	—
Id.	Verolanuova	B	2	—
Id.	Zone	B	—	1
Como	Albate	B	1	1
Id.	Annone	B	5	—
Id.	Asso	B	2	—
Id.	Barzago	B	3	—
Id.	Barzanò	B	3	—
Id.	Barzio	B	7	—
Id.	Bosisio	B	3	—
Id.	Cassina Rizzardi	B	9	—
Id.	Cesello Brianza	B	11	—
Id.	Cirimido	B	2	1
Id.	Civate	B	13	—
Id.	Consonno	B	3	—
Id.	Dolzago	B	6	—
Id.	Galbiate	B	2	1
Id.	Garbagnate	B	6	—

Segue *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Como	Gironico	B	5	—
Id.	Introbio	B	7	—
Id.	Inverigo	B	3	2
Id.	Lambrugo	B	5	1
Id.	Lecco	B	6	—
Id.	Lieto Colle	B	4	—
Id.	Lurago Erba	B	4	2
Id.	Menaggio	B	3	—
Id.	Merate	B	5	—
Id.	Merone	B	5	—
Id.	Missaglia	B	11	—
Id.	Molteno	B	4	—
Id.	Monguzzo	B	6	—
Id.	Monticello	B	7	—
Id.	Oggionno	B	7	—
Id.	Olginate	B	6	—
Id.	Oltrona di S. Mamet.	B	6	—
Id.	Pasturo	B	6	—
Id.	Primaluna	B	2	—
Id.	Rogeno	B	8	—
Id.	Ronago	B	2	—
Id.	Rovi Porro	B	4	—
Id.	Seprio	B	13	—
Id.	Sirone	B	3	—
Id.	Sirtori	B	2	—
Id.	Valmadrera	B	6	—
Id.	Valsolda	B	5	—
Id.	Vendrogno	B	2	—
Id.	Vertemate	B	4	—
Id.	Villaguardia	B	7	—
Cremona	Annicco	B	1	1
Id.	Azzanello	B	1	—
Id.	Casaletto di Sopra	B	1	—
Id.	Castelleone	B	1	1
Id.	Credera-Rubbiano	B	1	—
Id.	Cumignano	B	—	1
Id.	Drizzona	B	—	1
Id.	Formigara	B	—	1
Id.	Grumello	B	2	—
Id.	Montodine	B	1	—
Id.	Moscazzano	B	1	—
Id.	Olmeneta	B	1	—
Id.	Pandino	B	1	1
Id.	Piadena	B	—	1
Id.	Pieve d'Olmi	B	1	—
Id.	Pieve S. Giacomo	B	—	1
Id.	Soncino	B	1	1
Id.	Spinadesco	B	1	—
Id.	Tirengo	B	1	—
Cuneo	Alba	B	1	—
Id.	Bagnolo Piemonte	B	—	1
Id.	Barge	B	1	—
Id.	Castagnito	B	1	—
Id.	Ceresole d'Alba	B	1	1
Id.	Cherasco	B	1	—
Id.	Corneliano d'Alba	B	1	—
Id.	Diano d'Alba	B	1	—
Id.	Dronero	B	—	1
Id.	Fossano	B	1	—
Id.	Magliano Alpi	B	1	—
Id.	Montà	B	1	1
Id.	Neive	B	1	—
Id.	Salmour	B	—	1
Id.	Savigliano	B	1	—
Id.	Vezza d'Alba	B	1	—
Ferrara	Argenta	B	1	—

Segue *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Ferrara	Bondeno	B	—	1
Id.	Cento	B	1	—
Id.	Copparo	B	1	—
Id.	Ferrara	B	2	1
Id.	Massafiscaglia	B	2	—
Id.	Migliarino	B	—	1
Id.	Portomaggiore	B	3	—
Id.	S. Agostino	B	2	2
Id.	Vigarano Mainarda	B	1	—
Firenze	Casellina e Torri	B	1	—
Id.	Empoli	B	—	1
Id.	Firenze	B	—	2
Id.	Greve	B	—	1
Id.	Lastra a Signa	B	1	—
Id.	Marradi	B	1	1
Id.	Pelago	B	1	—
Id.	Prato	B	1	1
Id.	Rufina	B	2	—
Id.	Sesto Fiorentino	B	2	—
Id.	Vaglia	B	1	—
Foggia	Foggia	B	2	—
Id.	Lucera	B	4	—
Forlì	Forlì	B	—	2
Id.	Predappio	B	—	1
Frosinone	Acuto	B	1	—
Id.	Morolo	B	1	—
Id.	Piglio	B	1	—
Id.	Serrone	B	1	—
Id.	Supino	B	1	—
Id.	Trevi nel Lazio	B	1	—
Id.	Veroli	B	1	—
Genova	Arenzano	B	8	1
Id.	Bogliasco-Pieve	B	—	2
Id.	Campomorone	B	2	1
Id.	Canepa-Sori	B	—	3
Id.	Casella	B	2	—
Id.	Crocefieschi	B	1	—
Id.	Genova	B	1	1
Id.	Masone	B	11	3
Id.	Mele	B	1	—
Id.	Montoggio	B	5	—
Id.	Propata	B	1	—
Id.	Rezzoaglio	B	1	—
Id.	Ronco Scrivia	B	4	—
Id.	S. Olcese	B	1	—
Id.	Serra Riccò	B	4	—
Id.	Valbrevenna	B	—	1
Grosseto	Campagnatico	B	—	5
Id.	Magliano in Toscana	B	1	—
Livorno	Collesalvetti	B	1	—
Id.	Livorno	B	2	—
Id.	Piombino	B	1	—
Id.	Portoferraio	B	1	—
Id.	Suvereto	B	1	—
Lucca	Barga	B	2	—
Id.	Capannori	B	3	—
Id.	Lucca	B	2	—
Id.	Montecarlo	B	1	—
Id.	Pietrasanta	B	1	—
Id.	Seravezza	B	1	—
Macerata	Apiro	B	—	1
Mantova (a)	Acquanegra	B	1	2
Id.	Asola	B	7	3
Id.	Bozzolo	B	7	4
Id.	Canneto sull'Oglio	B	4	2
Id.	Casalmoro	B	2	—

Segue *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Mantova	Castel Goffredo	B	6	3
Id.	Ceresara	B	2	1
Massa Carrara	Carrara	B	2	3
Id.	Fivizzano	B	—	1
Id.	Fosdinovo	B	1	—
Id.	Massa	B	3	—
Matera	Garaguso	B	1	—
Id.	Miglionico	B	1	—
Id.	Oliveto Lucano	B	3	—
Messina	Lipari	B	—	1
Milano	Bareggio	B	1	—
Id.	Besana	B	1	—
Id	Cantonale	B	1	—
Id.	Cavacurta	B	—	1
Id.	Cazzimani	B	—	1
Id.	Codogno	B	—	3
Id.	Corno Giovine	B	—	1
Id.	Desio	B	—	1
Id.	Liscate	B	—	1
Id.	Lodi	B	1	—
Id	Maleo	B	—	1
Id.	Milano	B	4	5
Id.	Ossago	B	—	5
Id.	Pero	B	1	—
Id.	Renate	B	—	2
Id.	Rosata	B	—	1
Id.	Settala	B	—	1
Id	Triuggio	B	1	—
Id.	Villanova	B	—	2
Id.	Villavesco	B	—	1
Modena	Campogalliano	B	1	1
Id.	Carpi	B	1	—
Id.	Castelnuovo	B	6	—
Id.	Cavezzo	B	1	—
Id.	Finale	B	38	1
Id.	Formigine	B	5	—
Id.	Maranello	B	—	1
Id.	Mirandola	B	—	1
Id.	Modena	B	2	—
Id.	Monfestino	B	1	—
Id.	Pavullo	B	5	1
Id.	Prignano	B	6	—
Id.	S. Cesario	B	1	—
Id.	S. Felice	B	1	—
Id.	Sassuolo	B	1	—
Id.	Spilamberto	B	3	—
Napoli	Casoria	B	—	2
Id.	Marano	B	2	—
Id.	Marigliano	B	—	2
Id.	Massalubrense	B	—	1
Id.	Napoli	B	—	3
Id.	Sorrento	B	—	1
Id.	Torre Annunziata	B	—	1
Id.	Vico Equense	B	—	1
Novara	Borgomanero	B	2	—
Id.	Castelli Cusiani	B	1	—
Id.	Cesara	B	1	—
Id.	Cressa	B	—	1
Id.	Crovo	B	1	—
Id	Gattico	B	6	—
Id.	Invorio	B	1	5
Id.	Momo	B	1	1
Id.	Oleggio	B	—	2
Id.	Omegna	B	1	—
Id.	Pallanza	B	—	2
Id.	Tornaco	B	3	2
Novara	Trecate	B	1	—
Id.	Valstrona	B	1	—
Padova	Carmignano	B	—	4
Id.	Gazzo	B	—	2
Id.	Piombino Desa	B	1	—
Id.	S. Martino	B	—	8
Palermo	Palermo	B	—	18
Id.	Id.	C	—	1
Parma	Busseto	B	8	—
Id.	Colorno	B	2	—
Id.	Fidenza	B	5	—
Id.	Fontanellato	B	2	1
Id.	Lesignano	B	1	—
Id.	Polesine Parmense	B	4	—
Id.	Salsomaggiore	B	11	—
Id.	S. Pancrazio	B	1	—
Id.	Soragna	B	3	1
Id.	Sorbolo	B	1	—
Id.	Traversetolo	B	1	—
Id.	Trecate	B	2	—
Id.	Vigatto	B	2	—
Id.	Zibello	B	4	—
Pavia	Alagna	B	—	1
Id.	Arena Po	B	3	—
Id.	Badia	B	—	1
Id.	Battuda	B	1	—
Id.	Belgioioso	B	—	1
Id.	Bereguardo	B	1	—
Id.	Borgo S. Siro	B	—	1
Id.	Bressana	B	1	—
Id.	Broni	B	3	—
Id	Candia Lomellina	B	—	2
Id.	Canneto Pavese	B	—	1
Id.	Casei Gerola	B	1	—
Id.	Cava Manara	B	1	1
Id	Cella di Bobbio	B	—	1
Id	Corana	B	1	—
Id.	Corteolona	B	1	—
Id	Dorno	B	1	—
Id.	Ferrara Erbognone	B	1	—
Id.	Gambarana	B	1	2
Id.	Gambolò	B	1	1
Id.	Linarolo	B	1	—
Id.	Lungavilla	B	—	1
Id	Mezzanabigli	B	1	—
Id.	Montubeccaria	B	2	1
Id.	Mortara	B	—	1
Id	Ottobiano	B	1	1
Id.	Pavia	B	—	2
Id.	Pieve Porto Morone	B	1	1
Id.	Rivanazzano	B	—	1
Id	Robbio	B	1	—
Id.	S. Giorgio	B	—	1
Id	S. Martino	B	1	1
Id.	Sannazzaro	B	1	—
Id.	Santa Cristina	B	1	—
Id.	Santa Maria d. Versa	B	1	—
Id.	Sartirana	B	7	—
Id	Stradella	B	2	2
Id.	Torriano	B	1	2
Id.	Tromello	B	1	1
Id.	Vellezzo Bellini	B	1	—
Id.	Verrua Siccomario	B	—	1
Id.	Vigevano	B	5	—
Id.	Villabiscossi	B	—	1
Id.	Vistarino	B	—	2

Segue *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Pavia	Zeccone	B	1	—
Id.	Zerbolò	B	1	—
Id.	Zinasco	B	1	—
Perugia	Assisi	B	3	—
Id.	Corciano	B	4	1
Id.	Deruta	B	—	1
Id.	Marsciano	B	4	1
Id.	Perugia	B	20	—
Id.	Todi	B	1	—
Pesaro e Urbino	Apecchio	B	—	1
Id.	Carpegna	B	2	—
Piacenza	Agazzano	B	4	—
Id.	Alseno	B	4	1
Id.	Besenzone	B	1	—
Id.	Bettola	B	1	—
Id.	Borgonovo	B	1	2
Id.	Cadeo	B	2	—
Id.	Calendasco	B	4	1
Id.	Caorso	B	1	—
Id.	Castell'Arquato	B	1	—
Id.	Castel S. Giovanni	B	5	1
Id.	Castelvetro	B	6	1
Id.	Coli	B	2	1
Id.	Cortemaggiore	B	5	—
Id.	Gazzole	B	1	—
Id.	Gragnano	B	2	—
Id.	Lugagnano	B	1	—
Id.	Nibbiano	B	2	—
Id.	Pecorara	B	2	—
Id.	Piacenza	B	5	—
Id.	Podenzano	B	1	—
Id.	Rivergaro	B	2	—
Id.	Rottofreno	B	3	1
Id.	S. Pietro in Cerro	B	2	—
Id.	Travo	B	4	—
Id.	Villanova d'Arda	B	2	—
Id.	Ziano	B	2	—
Pisa	Bagni S. Giuliano	B	2	1
Id.	Capannoli	B	1	2
Id.	Cascina	B	3	1
Id.	Castelfranco di Sotto	B	1	—
Id.	Fauglia	B	4	2
Id.	Pisa	B	3	1
Id.	S. Miniato	B	5	—
Pistoia	Agliana	B	—	1
Id.	Pistoia	B	2	—
Id.	Serravalle	B	1	—
Id.	Tizzana	B	1	1
Ravenna	Faenza	B	—	1
Reggio di Calabria	Reggio di Calabria	B	7	1
Reggio nell'Emilia	Bibbiano	S	1	—
Id.	Campegine	BS	1	—
Id.	Castellarano	B	1	—
Id.	Gattatico	B	1	—
Id.	Novellara	B	3	—
Id.	Rubiera	B	2	—
Id.	S. Ilario d'Enza	B	1	—
Id.	S. Martino in Rio	B	1	—
Rieti	Rieti	B	2	—
Roma	Allumiere	B	—	1
Id.	Anguillara	B	1	—
Id.	Arcinazzo Romano	B	1	—
Id.	Bracciano	B	1	—
Id.	Canale Monterano	B	1	—
Id.	Cerveteri	B	1	—
Id.	Cisterna	B	1	—
Roma	Formello	B	1	—
Id.	Gallicano	B	1	—
Id.	Montecelio	B	—	1
Id.	Monte Compatri	B	1	—
Id.	Monterotondo	B	1	—
Id.	Poli	B	1	—
Id.	Rocca Canterano	B	1	—
Id.	Roma	B	67	12
Id.	Id.	O	26	8
Id.	Id.	S	3	1
Id.	Sezze	B	1	—
Id.	Tolfa	B	1	—
Rovigo	Bellombra	B	—	1
Id.	Occhiobello	B	—	2
Id.	Petterazza	B	1	—
Salerno	Fisciano	B	1	—
Id.	Olevano sul Tusciano	B	1	—
Savona	Cairo Montenotte	B	5	—
Id.	Cogoleto	B	2	—
Siena	Asciano	B	10	—
Id.	Colle di Val d'Elsa	B	1	—
Id.	Montepulciano	B	1	—
Id.	Monteroni d'Arbia	B	2	—
Id.	Sinalunga	B	10	6
Id.	Trequanda	B	1	—
Siracusa	Canicattini	B	4	—
Id.	Floridia	BO	2	9
Id.	Noto	B	2	—
Id.	Siracusa	B	2	2
Id.	Solarino	B	1	—
Sondrio	Albosaggia	B	12	2
Id.	Ardenno	B	15	—
Id.	Bormio	B	8	—
Id.	Chiuro	B	1	—
Id.	Dazio	B	1	—
Id.	Delebio	B	7	—
Id.	Forcola	B	1	—
Id.	Fusine	B	1	—
Id.	Grosio	B	2	4
Id.	Grosotto	B	1	2
Id.	Mantello	B	1	—
Id.	Mello	B	13	—
Id.	Ponte	B	2	—
Id.	Prata	B	2	—
Id.	Rogolo	B	—	1
Id.	Sernio	B	10	—
Id.	Sondrio	B	1	—
Id.	Talamona	B	9	—
Id.	Tirano	B	—	2
Id.	Traona	B	4	—
Id.	Valle di Sotto	B	3	—
Spezia (a)	Castelnuovo di Magra	B	2	—
Taranto	Grottaglie	B	1	—
Id.	Taranto	B	1	—
Terni	Giove	B	1	3
Id.	Montecastrilli	B	—	3
Id.	Terni	B	2	—
Torino	Andezeno	B	1	1
Id.	Baldissero Torinese	B	1	—
Id.	Bobbio Pellice	B	3	—
Id.	Borgaro Torinese	B	1	—
Id.	Bosconero	B	1	—
Id.	Brandizzo	B	1	—
Id.	Bruino	B	1	—
Id.	Brusasco	B	1	—
Id.	Buriasco	B	2	—

Segue *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Torino	Carignano	B	21	—
Id.	Carmagnola	B	5	—
Id.	Casalborgone	B	2	2
Id.	Caselle Torinese	B	2	—
Id.	Caselette	B	1	—
Id.	Cavour	B	1	1
Id.	Chivasso	B	2	—
Id.	Ciriè	B	1	—
Id.	Coassolo Torinese	B	2	—
Id.	Corio	B	1	1
Id.	Cumiana	B	1	—
Id.	Forno Canavese	B	1	—
Id.	Gassino	B	2	—
Id.	Giaveno	B	2	—
Id.	Lauriano	B	1	1
Id.	Mathi	B	—	1
Id.	Moncalieri	B	3	—
Id.	Montaldo Torinese	B	1	—
Id.	Perosa Argentina	B	—	1
Id.	Piobesi Torinese	B	—	1
Id.	Poirino	B	5	1
Id.	Pralormo	B	5	—
Id.	Rivalta Torinese	B	1	1
Id.	Riva presso Chieri	B	2	—
Id.	Rivarolo Canavese	B	—	1
Id.	Rocca Canavese	B	1	—
Id.	Rosta	B	1	—
Id.	S. Benigno	B	1	—
Id.	S. Maurizio	B	1	—
Id.	Santena	B	1	—
Id.	Torino	B	1	—
Id.	Verrua Savoia	B	1	—
Id.	Villarfocchiardo	B	2	—
Id.	Villarpellice	B	2	—
Id.	Viù	B	—	2
Id.	Volvera	B	1	—
Trento	Bezzecca	B	2	1
Id.	Denno	B	1	—
Id.	Dercolo	B	—	2
Id.	Lomaso	B	2	—
Id.	Madruzzo	B	1	—
Id.	Mezolombardo	B	1	1
Id.	Pannone	B	—	1
Id.	Pinzolo	B	6	—
Id.	Villa Lagarina	B	1	—
Treviso	Castelfranco Veneto	B	2	3
Varese	Angera	B	1	2
Id.	Azzate	B	—	1
Id.	Brebbia	B	1	—
Id.	Cavio	B	1	—
Id.	Gorla Minore	B	—	1
Id.	Laveno-Mombello	B	—	2
Id.	Mornago	B	—	1
Id.	Saronno	B	1	—
Id.	Tradate	B	1	—
Venezia	Cavarzere	B	1	—
Id.	Chioggia	B	—	1
Id.	Pianiga	B	—	1
Vercelli	Bianzè	B	1	—
Id.	Borgo Vercelli	B	—	1
Id.	Candelo	B	2	—
Id.	Caresana	B	—	1
Id.	Chiavozza	B	1	—
Id.	Crova	B	—	1
Id.	Lignana	B	—	1
Id.	Livorno Ferraris	B	1	—
Vercelli	Mottalciata	B	—	1
Id.	Trino	B	1	1
Id.	Trivero	B	2	--
Id.	Villarboit	B	—	1
Verona	Badia Calavena	B	2	—
Id.	Breonio	B	—	1
Id.	Erbè	B	3	—
Id.	Mozzecane	B	1	—
Id.	Prun	B	1	—
Id	S. Pietro Incariano	B	1	—
Id.	Selva di Progno	B	—	1
Id.	Sorgà	B	4	1
Id.	Valeggio	B	4	1
Id.	Verona	B	1	--
Id.	Villafranca Veronese	B	2	1
Vicenza	Bressanvido	B	1	--
Id.	Schiavon	B	1	1
Viterbo	Bagnoregio	B	2	--
Id.	Bassano di Sutri	B	—	1
Id.	Capranica	B	1	—
Id.	Civita Castellana	B	2	—
Id.	Civitella d'Agliano	B	—	1
Id.	Graffignano	B	1	—
Id.	Oriolo Romano	B	1	—
Id.	S. Oreste	B	1	—
Id.	Tarquinia	B	1	—
Id	Vetralla	B	2	—
Id.	Viterbo	B	3	—
Id.	Vitorchiano	B	1	—
			1503	486

Malattie infettive dei suini.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Aosta	Courmaieur	S	1	—
Id.	La Salle	S	1	—
Gorizia	Circhina	S	—	1
Mantova (*a*)	Quistello	S	—	1
Id.	Sustinente	S	—	1
Padova	Brugine	S	1	—
Reggio nell'Emilia	Brescello	S	—	1
Roma	Roma	S	4	—
Siena	Sinalunga	S	3	—
Treviso	Maser	S	1	—
Trieste	Trieste	S	6	5
Zara	Lagosta	S	1	—
			18	9

Morva.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Ferrara	Ferrara	E	1	—
Napoli	Napoli	E	9	—
Pavia	Arena Po	E	1	—
Id.	Portalbera	E	1	—
Roma	Roma	E	5	—
			17	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Farcino criptococcico.			
Agrigento	Ravanusa	E	1	—
Avellino	Altavilla	E	1	—
Id.	Atripalda	E	1	—
Id.	Capriglia	E	1	—
Id.	Forino	E	1	—
Id.	Grottaminarda	E	1	—
Id.	Lauro	E	1	—
Id.	Montoro Inferiore	E	1	—
Bari delle Puglie	Andria	E	1	—
Id.	Bari	E	1	—
Id.	Canosa	E	1	—
Id.	Palo del Colle	E	1	—
Id.	Ruvo di Puglia	E	—	1
Catania	Adernò	E	1	2
Genova	Sestri Levante	E	1	—
Messina	Giardini	E	1	—
Id.	Messina	E	7	—
Id.	Tortorici	E	4	1
Napoli	Arzano	E	1	—
Id.	Caivano	E	2	—
Id.	Cercola	E	1	—
Id.	Maddaloni	E	1	—
Id.	Napoli	E	6	—
Id.	Palma Campania	E	2	—
Id.	Pomigliano	E	2	—
Id.	S. Giuseppe V.	E	4	—
Id.	S. Anastasia	E	1	—
Palermo	Palermo	E	—	1
Pisa	Bagni San Giuliano	E	6	—
Id.	Vecchiano	E	1	—
Reggio di Calabria	Reggio di Calabria	E	4	—
Roma	Priverno	E	1	—
Id.	Roma	E	1	—
Salerno	Bracigliano	E	1	—
Id.	Castiglione dei Gen.	E	1	—
Id.	Cava dei Tirreni	E	1	—
Id.	Mercato San Severino	E	1	—
Id.	Nocera Inferiore	E	1	1
Id.	Pontecagnano	E	10	—
Id.	Salerno	E	1	—
Id.	S. Valentino Torio	E	1	—
Id.	Scafati	E	1	—
Spezia (a)	Spezia	E	1	1
			78	7
	Rabbia.			
Ancona	Ancona	Cn	1	—
Id.	Corinaldo	Cn	1	—
Id.	Fabriano	Cn	—	5
Id.	Santa Maria Nuova	Cn	1	—
Caltanissetta	Mussomeli	B	1	—
Id.	S. Cataldo	Cn	1	—
Cosenza (a)	Cosenza	Cn	3	—
Id.	Terranova di Sibari	Cn	1	—
Macerata	Portocivitanova	Cn	—	1
Modena	Fiumalbo	Cn	—	1
Id.	Lama Mocogno	Cn	—	3
Id.	Modena	Cn	1	—
Napoli	Arzano	Cn	—	1
Id.	Aversa	Cn	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Segue *Rabbia.*			
Napoli	Caserta	Cn	—	1
Id.	Napoli	Cn	—	2
Ravenna	Russi	S	—	1
Reggio di Calabria	Reggio di Calabria	Cn	1	—
Siracusa	Carlentini	Cn	1	—
Taranto	Taranto	Cn	—	1
			12	17
	Rogna.			
Agrigento	Raffadali	E	1	—
Aquila degli Abruzzi	Alfedena	O	1	—
Id.	Aquila	O	1	—
Id.	Carsoli	O	1	—
Id.	Rocca di Cambio	O	1	—
Id.	Rocca di Mezzo	O	1	1
Id.	Sante Marie	O	1	—
Frosinone	Paliano	O	1	—
Macerata	Serravalle	O	6	—
Perugia	Foligno	O	4	—
Potenza	Melfi	O	1	1
Rieti	Cittareale	O	1	—
Id.	Posta	O	2	—
Id.	Rieti	O	1	—
Roma	Bracciano	O	1	—
Id.	Cerveteri	O	—	1
Id.	Civitavecchia	O	—	1
Id.	Ienne	O	1	—
Id.	Rignano	O	1	—
Id.	Roccagorga	O	1	—
Id.	Roma	E	1	—
Id.	Id.	O	12	—
Id.	S. Gregorio	O	1	—
Id.	Tivoli	O	1	—
Taranto	Mottola	O	1	—
Terni	Narni	O	1	—
Id.	Terni	O	2	—
Viterbo	Castel S. Elia	O	1	—
Id.	Farnese	O	1	—
Id.	Ischia di Castro	O	1	—
Id.	Tuscania	O	1	—
Id.	Vejano	O	1	—
Id.	Viterbo	O	1	—
			52	4
	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre			
Rieti	Fara Sabina	p. 0	1	—
Roma	Roma	O	1	—
Viterbo	Ischia di Castro	O	1	—
Id.	Vetralla	O	—	1
			3	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Vaiuolo ovino.			
Aquila degli Abruzzi	Castel di Sangro	O	1	—
Id.	Ofena	O	1	—
Id.	Opi	O	1	—
Id.	Tagliacozzo	O	2	—
Avellino	Volturara	O	1	—
Bari delle Puglie	Gravina	O	2	—
Brindisi	Brindisi	O	12	1
Id.	Carovigno	O	3	—
Id.	Ostuni	O	1	1
Id.	Torchiarolo	O	1	—
Foggia	Ascoli Satriano	O	2	—
Id.	Manfredonia	O	1	—
Id.	S. Nicandro Gargan.	O	1	—
Id.	S. Paolo di Civitate	O	1	—
Frosinone	Trevi nel Lazio	O	1	—
Lecce	Lecce	O	11	—
Id.	Presicce	O	2	—
Id.	Ugento	O	2	—
Lucca	Borgo a Mozzano	O	1	—
Matera	Matera	O	1	—
Pisa	Bagni di Casciano	O	1	—
Id.	Chianni	O	1	—
Id.	Pisa	O	3	—
Id.	Riparbella	O	1	—
Roma	Formello	O	1	—
Id.	Monte Libretti	O	1	—
Id.	Palombara	O	1	—
Id.	Priverno	O	1	—
Id.	Roma	O	4	—
Id.	Tivoli	O	1	—
Salerno	Monteforte Cilento	O	1	—
Id.	Sala Consilina	O	—	1
Siena	Casole d'Elsa	O	2	—
Id.	Murlo	O	—	2
Id.	Radicondoli	O	1	—
Taranto	Taranto	O	1	—
			68	5
	Aborto epizootico.			
Ferrara	Ferrara	B	1	—
Modena	Campogalliano	B	—	1
Id.	Castelnuovo	B	2	—
Id.	Cavezzo	B	1	—
Id.	Fiorano	B	2	—
Id.	Formigine	B	2	—
Id.	Maranello	B		1
Id.	Modena	B	9	4
Id.	Nonantola	B	1	2
Id.	Prignano	B	—	1
Id	Ravarino	B	3	3
Id	S. Cesario	B	2	1
Id.	S. Felice	B	3	—
Id	S. Prospero	B	1	—
	Segue *Aborto epizootico.*			
Modena	Soliera	B	6	—
Id.	Spilamberto	B	2	—
Novara	Caltignaga	B	—	1
Reggio nell'Emilia	Bagnolo	B	2	—
Id.	Bibbiano	B	1	—
Id.	Cavriago	B	1	—
Id.	Reggio Emilia	B	3	—
Id.	S. Ilario d'Enza	B	1	—
Roma	Roma	B	—	1
Id.	Trevignano	B	1	—
			44	15
	Tubercolosi bovina.			
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	B	1	—
Bolzano	Caldaro	B	—	1
			1	1
	Colera dei polli.			
Venezia	Annone Veneto	P	1	—

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	15	38	41
Carbonchio sintomatico	5	5	5
Afta epizootica	65	683	1989
Malattie infettive dei suini	10	12	27
Morva	4	5	17
Farcino criptococcico	13	43	85
Rabbia	10	20	[illegible]9
Rogna	11	32	56
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	3	4	4
Vaiuolo ovino	14	36	73
Aborto epizootico	5	24	59
Tubercolosi bovina	2	2	2
Colera dei polli	1	1	1

B *bovina*. Bf *bufalina*. O *ovina*. Cp *caprina*. S *suina*. E *equina*. P *pollame*. Cn *canina*.

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 74.

Media dei cambi e delle rendite

del 2 aprile 1929 - Anno VII

Francia	74.67	Belgrado	33.60
Svizzera	367.60	Budapest (Pengo)	3.33
Londra	92.732	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.66	Norvegia	5.09
Spagna	289.25	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.655	Svezia	5.10
Berlino (Marco oro)	4.533	Polonia (Sloty)	214.50
Vienna (Schillinge)	2.688	Danimarca	5.09
Praga	56.62		
Romania	11.38	Rendita 3.50 %	69.95
Peso Argentino Oro	18.20	Rendita 3.50 % (1902)	65.50
Peso Argentino Carta	8 —	Rendita 3 % lordo	44.325
New York	19.09	Consolidato 5 %	80.55
Dollaro Canadese	18.975	Obbligazioni Venezie 3.50 %	74.60
Oro	368.35		

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

(1ª *pubblicazione*).

Concorso ad un posto di assistente alla cattedra di patologia e clinica medica presso il Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Torino.

A norma dei Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395; 30 novembre 1924, n. 2172; 16 agosto 1926, n. 1387; 27 ottobre 1927, n. 2135, e 22 dicembre 1927, n. 2678;

Visto il benestare del Ministero delle finanze, si dichiara aperto il concorso per esami ad un posto di assistente alla cattedra di patologia e clinica medica presso il Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Torino (grado 11°, gruppo *A*) con uno stipendio iniziale di L. 7000, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 1700.

La nomina vale per un anno scolastico ed è tacitamente confermata di anno in anno salva contraria disposizione.

Possono partecipare al concorso i laureati in medicina veterinaria purchè non parenti ed affini del titolare della cattedra, fino al 4° grado.

Per prendere parte al concorso deve essere presentata domanda in carta da bollo da L. 2, entro 30 giorni dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, al direttore del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Torino.

Alla domanda devono essere uniti i seguenti documenti:

1° certificato di nascita dal quale risulti età non superiore ai 35 anni;
2° certificato di cittadinanza italiana;
3° certificato di buona condotta civile, morale e politica;
4° certificato penale;
5° certificato di adempiuto obbligo di leva;
6° certificato medico di sana costituzione;
7° certificato di laurea in medicina veterinaria;
8° certificato di quietanza di pagamento della tassa di concorso in L. 50 pagata ad un ufficio di registro;
9° tutti gli altri titoli che il concorrente creda utile di presentare;
10° dichiarazione in carta libera da cui risulti che il concorrente non si trovi nelle condizioni di parentela suindicata incompatibile con la nomina.

Per coloro i quali abbiano prestato servizio militare durante la guerra, il limite di età è elevato di 5 anni.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella della domanda, non è necessaria la presentazione di essi da parte di chi ricopre posti di ruolo alla dipendenza dello Stato. In tal caso però occorre che il candidato comprovi la sua qualifica d'impiegato dello Stato con una dichiarazione dell'autorità da cui direttamente dipende.

L'esame consiste in:

1° esame teorico di patologia medica;
2° prova pratica di clinica medica.

A parità di merito sarà tenuto conto dei titoli e dei criteri preferenziali in favore dei candidati ex combattenti stabiliti dall'articolo 22 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172.

I concorrenti che risulteranno essere in regola con i documenti di rito saranno avvisati del tempo dell'esame, che avrà luogo presso il Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Torino.

Il vincitore del concorso sarà scelto dal titolare della cattedra presso la quale egli dovrà prestare servizio come assistente, fra i candidati risultati idonei e dovrà assumere l'ufficio entro otto giorni dalla partecipazione della nomina sotto pena di decadenza.

Torino, addì 9 marzo 1929 - Anno VII

Il direttore: P. GHISLENI.

(1002)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso generale a cattedre nei Regi istituti medi di istruzione e relativi esami di abilitazione all'esercizio professionale.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sull'ordinamento della istruzione media;

Veduto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, sugli esami di Stato per le professioni, e in particolar modo il suo articolo 5;

Veduto il regolamento per i concorsi a cattedre nei Regi istituti medi di istruzione e per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio, emanato col R. decreto 9 dicembre 1926, n. 2480;

Decreta:

§ 1.

Sono aperti i seguenti concorsi generali per cattedre nei Regi istituti medi di istruzione di primo e di secondo grado e i seguenti esami di abilitazione all'insegnamento medio:

** Concorsi ed esami di abilitazione * Esami di abilitazione	CATTEDRE nei Regi istituti medi a cui danno accesso i concorsi	Numero delle cattedre che sono messe a concorso per ognuno dei tipi di istituti indicati nella precedente colonna
** I. Italiano, latino, storia e geografia	a) Ginnasio: Lingua italiana e latina, storia e geografia.	15
	b) Istituto tecnico (corso inferiore): Lingua italiana e latina, storia e geografia.	—
	c) Istituto magistrale (corso inferiore): Lingua italiana e latina, storia e geografia.	—
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .	15
** II. Italiano, latino, greco. storia e geografia.	Ginnasio: Lingua italiana, latina e greca, storia e geografia.	12
** III. Lettere classiche.	Liceo: Lettere greche e latine.	28
*IV . Lettere italiane e storia.	a) Istituto tecnico (corso superiore): Lettere italiane e storia.	—
	b) Istituto magistrale (corso superiore): Lingua e lettere italiane e storia.	—
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .	—

** Concorsi ed esami di abilitazione * Esami di abilitazione	CATTEDRE nei Regi istituti medi a cui danno accesso i concorsi	Numero delle cattedre che sono messe a concorso per ognuno dei tipi di istituti indicati nella precedente colonna
** V. Lettere italiane e latine e storia.	a) Liceo: Lettere italiane e latine.	5
	b) Liceo scientifico: Lettere italiane e latine.	—
	c) Istituto magistrale (corso superiore): Lingua e lettere latine e storia.	—
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .	5
** VI. Filosofia e storia.	a) Liceo: Filosofia, storia ed economia politica.	12
	b) Liceo scientifico: Storia, filosofia ed economia politica.	1
	c) Istituto magistrale: Filosofia e pedagogia.	—
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .	13
* VII. a) Lingua e letteratura francese negli istituti medi di 1° grado.	a) Ginnasio: Lingua francese	—
	b) Istituto tecnico (corso inferiore): Lingua francese.	—
	c) Istituto magistrale (corso inferiore): Lingua francese.	—
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .	—

** Concorsi ed esami di abilitazione * Esami di abilitazione	CATTEDRE nei Regi istituti medi a cui danno accesso i concorsi	Numero delle cattedre che sono messe a concorso per ognuno dei tipi di istituti indicati nella precedente colonna
** VII. *b*) Lingua e letteratura inglese negli istituti medi di 1° grado.	*a*) Ginnasio: Lingua inglese.	25
	b) Istituto tecnico (corso inferiore): Lingua inglese.	—
	c) Istituto magistrale (corso inferiore): Lingua inglese.	—
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .	25
** VII. *c*) Lingua e letteratura tedesca negli istituti medi di 1° grado.	*a*) Ginnasio: Lingua tedesca.	2
	b) Istituto tecnico (corso inferiore): Lingua tedesca.	—
	c) Istituto magistrale (corso inferiore): Lingua tedesca.	—
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .	2
* VII. *d*) Lingua e letteratura spagnuola negli istituti medi di 1° grado.	*a*) Ginnasio: Lingua spagnuola.	—
	b) Istituto tecnico (corso inferiore): Lingua spagnuola.	—
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .	—

** Concorsi ed esami di abilitazione * Esami di abilitazione	CATTEDRE nei Regi istituti medi a cui danno accesso i concorsi	Numero delle cattedre che sono messe a concorso per ognuno dei tipi di istituti indicati nella precedente colonna
* VII. *e*) Serbo-croato negli istituti medi di 1° grado.	*a*) Istituto tecnico (corso inferiore): Serbo-croato.	—
	b) Istituto magistrale (corso inferiore): Serbo-croato.	—
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .	—
* VII. *f*) Sloveno negli istituti medi di 1° grado.	*a*) Ginnasio: Sloveno.	—
	b) Istituto magistrale (corso inferiore): Sloveno.	—
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .	—
* VII. *g*) Greco moderno negli istituti medi di 1° grado.	—	—
* VIII. *a*) Lingua e letteratura francese negli istituti medi di 2° grado.	*a*) Liceo scientifico: Lingua e letteratura francese.	—
	b) Istituto tecnico (corso superiore): Lingua francese.	—
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .	—

** Concorsi ed esami di abilitazione * Esami di abilitazione	CATTEDRE nei Regi istituti medi a cui danno accesso i concorsi	Numero delle cattedre che sono messe a concorso per ognuno dei tipi di istituti indicati nella precedente colonna
* VIII. *b*) Lingua e letteratura inglese negli istituti medi di 2° grado.	*a*) Liceo scientifico: Lingua e letteratura inglese.	—
	b) Istituto tecnico (corso superiore): Lingua inglese.	—
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .	—
** VIII. *c*) Lingua e letteratura tedesca negli istituti medi di 2° grado.	*a*) Liceo scientifico: Lingua e letteratura tedesca.	6
	b) Istituto tecnico (corso superiore): Lingua e letteratura tedesca.	—
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .	6
* VIII. *d*) Lingua e letteratura spagnuola negli istituti medi di 2° grado.	*a*) Istituto tecnico (corso superiore): Lingua e leteratura spagnuola.	—
* VIII. *e*) Serbo-croato negli istituti medi di 2° grado.	*a*) Istituto tecnico (corso superiore): Lingua e letteratura serbo-croata.	—
* VIII. *f*) Sloveno negli istituti medi di 2° grado.	*a*) Istituto tecnico (corso superiore): Lingua e letteratura slovena.	—
* IX. Materie scientifiche negli istituti medi inferiori.	*a*) Ginnasio isolato: Matematica.	—
	b) Istituto tecnico (corso inferiore): Matematica.	—
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .	—

** Concorsi ed esami di abilitazione * Esami di abilitazione	CATTEDRE nei Regi istituti medi a cui danno accesso i concorsi	Numero delle cattedre che sono messe a concorso per ognuno dei tipi di istituti indicati nella precedente colonna
** X. Matematica e fisica	*a*) Liceo: Matematica e fisica.	23
	b) Liceo scientifico: Matematica e fisica.	2
	c) Istituto tecnico: Matematica e fisica.	—
	d) Istituto magistrale: Matematica e fisica.	—
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .	25
** XI. Scienze naturali, chimica e geografia.	*a*) Liceo: Scienze naturali, chimica e geografia.	—
	b) Liceo scientifico: Scienze naturali, chimica e geografia.	1
	c) Istituto tecnico: Scienze naturali e geografia.	—
	d) Istituto magistrale: Scienze naturali, geografia ed igiene.	—
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .	1
* XII. Chimica.	*a*) Istituto tecnico: Chimica	—
* XIII. Disegno.	*a*) Istituto tecnico: Disegno. . . .	—
	b) Istituto magistrale: Disegno. . .	—
	c) Liceo scientifico: Disegno	—
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .	—
* XIV. Computisteria e ragioneria.	*a*) Istituto tecnico: Computisteria e ragioneria.	—

** Concorsi ed esami di abilitazione * Esami di abilitazione	CATTEDRE nei Regi istituti medi a cui danno accesso i concorsi	Numero delle cattedre che sono messe a concorso per ognuno dei tipi di istituti indicati nella precedente colonna
* XV. Materie giuridiche ed economiche.	a) Istituto tecnico: Istituzioni di diritto.	—
	b) Istituto tecnico: Economia politica, scienza finanziaria e statistica.	—
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .	—
* XVI. Agraria.	Istituto tecnico: Agraria, computisteria rurale, estimo e tecnologia.	—
* XVII. Costruzioni e topografia.	a) Istituto tecnico: Costruzioni e disegno di costruzioni.	—
	b) Istituto tecnico: Topografia e disegno topografico.	—
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .	—
** XVIII. Musica e canto.	Istituto magistrale: Musica e canto corale.	5
* XIX. Maestra giardiniera	a) Istituto magistrale: Maestra giardiniera.	—
* XX. Storia dell'arte.	—	—

§ 2.

I concorsi di cui al precedente paragrafo (contrassegnati con * * e indicati nei numeri I, II, III, V, VI, VII *b*, *c*, VIII *c*, X, XI e XVIII, hanno anche lo scopo di conferire le abilitazioni all'insegnamento medio e producono perciò il seguente duplice effetto:

a) i concorrenti che saranno dichiarati vincitori saranno assunti nelle cattedre d'insegnamento indicate per ognuno dei concorsi;

b) i concorrenti che saranno dichiarati vincitori e tutti gli altri che saranno dichiarati idonei saranno abilitati all'esercizio professionale dell'insegnamento medio delle corrispondenti discipline, nel caso in cui il titolo di studio da essi presentato e in base al quale sono ammessi ai concorsi non abbia pieno valore di abilitazione secondo le indicazioni contenute nella tabella *A* annessa al presente bando.

Gli esami di cui ai numeri IV, VII *a*, *d*, *e*, *f*, *g*, VIII *a*, *b*, *d*, *e*, *f*, IX, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XIX, XX (contrassegnati con *) dell'elenco del precedente paragrafo hanno il solo scopo di conferire l'abilitazione all'insegnamento delle discipline o gruppi di discipline indicate nella predetta tabella a tutti coloro che saranno dichiarati idonei.

La tabella *A* annessa al presente bando indica nella seconda e nella terza colonna per ognuno dei concorsi i titoli di ammissione, distinti in titoli che hanno (categoria *a*) e in titoli che non hanno (categoria *b*) pieno valore di abilitazione per l'insegnamento, ed indica nella 3ª colonna i titoli di ammissione agli esami di abilitazione.

Nella stessa tabella sono indicati (4ª colonna) i diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti dichiarati vincitori o idonei forniti dei titoli di categoria *b*) e ai candidati dichiarati idonei negli esami di abilitazione; e sono determinati (5ª colonna) gli insegnamenti per il cui esercizio professionale i suddetti diplomi di abilitazione sono validi.

A favore dei candidati che partecipano agli esami di abilitazione è concessa la riduzione del metà prezzo sulla tariffa differenziale pel viaggio di andata-ritorno, sulle ferrovie dello Stato, mediante presentazione di dichiarazione, in duplice copia, rilasciata o da questo Ministero - Direzione Generale istruzione media classica, scientifica e magistrale, Ufficio III Concorsi ed esami di abilitazione - per i candidati che sosterranno le prove scritte, grafiche ed orali in Roma o dai Regi provveditori agli studi di Bologna, Milano, Napoli, Palermo o Torino per i candidati che sosterranno le prove scritte e grafiche in una di dette sedi.

Gli interessati dovranno provvedersi tempestivamente delle suddette dichiarazioni presentando domanda in carta legale ad una delle suddette autorità non appena ricevuta comunicazione, o direttamente, o mediante il *Bollettino Ufficiale*, parte II del Ministero, della assegnazione della sede d'esame.

§ 3.

Le persone provviste dei titoli di categoria *b*) di cui al precedente paragrafo e alla tabella *A* (3ª colonna) annessa al presente bando, e cioè di titoli di ammissione che non hanno pieno valore di abilitazione per ognuna delle discipline comprese nei singoli concorsi, possono partecipare ai concorsi al doppio scopo di conseguire l'abilitazione professionale e la nomina in ruolo in una delle cattedre dei Regi istituti medi indicate, per ognuno dei concorsi, nell'elenco di cui al § 1; ma possono limitare la loro partecipazione al solo scopo di conseguire l'abilitazione all'esercizio professionale medio.

§ 4.

Le tasse di ammissione sono le seguenti:

a) per i concorrenti che sono provvisti di uno dei titoli indicati nella seconda colonna, categoria *a*) (titoli che hanno

pieno valore di abilitazione) della tabella *A* annessa al presente bando: tassa di L. 50;

b) per i concorrenti che sono provvisti di uno dei titoli indicati nella terza colonna, categoria *b*) (titoli che non hanno pieno valore di abilitazione) della tabella *A* annessa al presente bando, e che partecipano ai concorsi col doppio fine di conseguire l'abilitazione all'esercizio professionale medio e la nomina in una delle cattedre dei Regi istituti medi indicate nel § 1 del presente bando: tassa di L. 250 (L. 200 per il primo fine; L. 50 per il secondo);

c) per i concorrenti che sono provvisti di uno dei titoli di cui alla precedente lettera *b*), che partecipano ai concorsi col solo fine di conseguire l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio e per i candidati agli esami di abilitazione contrassegnati con * nell'elenco di cui al § 1: tassa di L. 200.

Per il disposto dell'art. 1, lettera *c*, n. 5 della legge 14 luglio 1928, n. 1312, i candidati, di nazionalità italiana, appartenenti a famiglie numerose hanno diritto ad essere dispensati dal pagamento della tassa di ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale (vedi paragrafo 9, lettera *m*).

§ 5

Le tasse indicate nel precedente paragrafo si pagano all'Erario a mezzo di versamento fatto direttamente ad un Procuratore del registro.

§ 6.

Ai concorsi e agli esami di abilitazione sono ammessi indistintamente gli uomini e le donne, fatta eccezione dei concorsi delle classi III, V e VI (limitatamente, quest'ultima, alle cattedre di liceo classico e di liceo scientifico) di cui all'elenco del § 1, che sono riservati agli uomini, e dell'esame di abilitazione per maestra giardiniera che è riservato alle donne.

§ 7.

Il limite minimo di età per l'ammissione ai concorsi e agli esami di abilitazione è, in ogni caso, di 18 anni compiuti alla data del bando.

Il limite massimo d'età per l'ammissione ai concorsi è di 40 anni compiuti alla data del bando.

E' di 45 anni per coloro che prestarono servizio militare durante la guerra 1915-18.

Sono ammessi, anche se eccedano i predetti limiti massimi di età, i concorrenti appartenenti alle seguenti categorie:

a) regi professori di ruolo o vincitori di concorsi a cattedre di regi istituti medi d'istruzione in attesa di nomina in ruolo;

b) professori di ruolo di una scuola media pareggiata il cui pareggiamento sia stato revocato (quando nessuna responsabilità sia rilevabile a loro carico nei fatti che determinarono il provvedimento di revoca), o che sia stata soppressa;

c) presidi e professori di ruolo di una scuola pareggiata convertita in governativa, che non abbiano potuto essere assunti al servizio dello Stato;

d) ex professori di ruolo di pedagogia e morale dei soppressi corsi magistrali, giusta l'art. 4 del R. decreto 22 aprile 1923, n. 1140;

e) coloro che abbiano prestato servizio governativo, con diritto a pensione a carico dello Stato, per un periodo di tempo non inferiore all'eccedenza della loro età rispetto al limite di 40 o 45 anni;

f) coloro che abbiano prestato servizio di supplente o di incaricato nei regi istituti medi d'istruzione o comunque servizio di straordinario, avventizio e simile nelle amministrazioni dello Stato, quando la durata del servizio stesso, riscattabile agli effetti della pensione, non sia inferiore alla eccedenza della loro età rispetto al limite di 40 o 45 anni.

§ 8.

Coloro che a mente del paragrafo 3 di questo bando dichiarino di voler partecipare ai concorsi al solo effetto del conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio, e coloro che partecipano ai semplici esami di abilitazione (contrassegnati con * nell'elenco del § 1) saranno ammessi indipendentemente dal limite massimo di età indicato nel precedente paragrafo.

§ 9.

La domanda di ammissione, da presentare nei modi e nel termine fissato nel § 14, deve indicare, con chiarezza e precisione, il cognome, nome e paternità del candidato, il numero e il gruppo del concorso a cui egli chiede di partecipare, e il luogo ove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa ad concorso.

I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero (Direzione Generale istruzione media, Ufficio III Concorsi ed esami di abilitazione), qualunque cambiamento del loro domicilio o della loro residenza; altrimenti il Ministero non assume nessuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione delle comunicazioni o delle restituzioni che gli fossero fatte all'antico indirizzo.

Alla domanda dovranno essere allegati (salvo quanto è prescritto nel paragrafo 11) i seguenti documenti:

a) atto di nascita. La firma dell'Ufficiale di stato civile che lo rilascia dovrà essere autenticata dal Presidente del Tribunale o dal Pretore competenti;

b) certificato di cittadinanza italiana con la firma dell'Ufficiale di stato civile autenticata come sopra. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità;

c) certificato generale del casellario giudiziario, con la firma del cancelliere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

d) certificato di moralità rilasciato dalla Autorità comunale dove il candidato ha il suo domicilio o la sua residenza, con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato. La firma di detta Autorità deve essere autenticata dal Prefetto della Provincia.

L'Amministrazione si riserva di accertare il requisito della regolare condotta, civile e militare, dell'istante, con tutti i mezzi a sua disposizione e di escludere in conseguenza, a suo giudizio insindacabile, i candidati che non ritenga forniti di tale requisito. Per ciò che riguarda la condotta militare l'Amministrazione potrà valersi della facoltà di esclusione anche se concorra l'estremo che il canditato abbia servito con fedeltà ed onore;

e) certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici tali da impedire l'adempimento dei doveri di insegnante, rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto.

La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dalla Autorità comunale, la firma della quale deve essere a sua volta autenticata dal Prefetto;

f) certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento e per coloro che abbiano prestato servizio militare copia del foglio matricolare o dello stato di servizio munito, ove occorra, della relativa dichiarazione integrativa;

g) originale o copia autentica del titolo di studio in base al quale si domanda l'ammissione, secondo la tabella *A* (colonne 2ª e 3ª) annessa al presente bando. I titoli di studio conseguiti entro il 31 dicembre 1925, agli effetti dell'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909 devono essere muniti dell'indicazione (o di relativa dichiarazione in carta legale) che essi hanno valore di abilitazione o di sola qualifica accademica. Valgono in proposito anche i titoli rilasciati da Università della cessata Monarchia austro-ungarica nei limiti stabiliti dal Regio decreto-legge 8 giugno 1921, n. 1573, e dal Regio decreto 11 marzo 1923, n. 620;

h) certificato attestante i punti riportati nell'esame finale per il conseguimento della laurea o del diploma, se non risultino dal diploma stesso. Se il certificato è rilasciato da un direttore di Segreteria universitaria o d'Istituto superiore, la firma di lui deve essere autenticata dal Rettore dell'Università o dal Direttore dell'Istituto superiore;

i) cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e, quando ne sia il caso, della carriera didattica percorsa;

l) elenco, in carta libera, in doppio esemplare, firmato dal candidato, di tutti i documenti, titoli, lavori e pubblicazioni presentati al concorso;

m) *ricevuta del pagamento delle tasse* (*Mod.* 72 A) *rilasciata da un Procuratore del Registro,* o istanza in carta libera, per ottenere l'esenzione, corredata dei documenti anagrafici comprovanti che il richiedente si trova nelle condizioni volute per l'ammissione al beneficio. Detta istanza deve essere allegata alla domanda;

n) nel caso di concorrente non ancora abilitato all'esercizio professionale dell'insegnamento medio del gruppo di materie poste a concorso, un certificato rilasciato dall'università o istituto ove l'istante conseguì la laurea o il diploma, dal quale risulti se egli abbia sostenuto precedentemente esami di abilitazione e quante volte, eventualmente, li abbia ripetuti.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

Le autenticazioni delle firme dei certificati non sono necessarie se i certificati stessi siano rilasciati dalle Autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*), i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle amministrazioni governative con diritto a pensione a carico dello Stato, *purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio* (con diritto a pensione a carico dello Stato) *alla data di pubblicazione del presente bando di concorso, con certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa.*

La mancanza anche di un solo dei documenti prescritti importa la esclusione dal concorso.

Le tasse di cui alla lettera *m*) saranno rimborsate soltanto nel caso che i corrispondenti concorsi od esami di abilitazione siano revocati e non abbiano più luogo.

Coloro che intendono partecipare a più concorsi devono presentare domande separate, per ognuna delle quali sono tenuti a pagare le tasse come è prescritto nei paragrafi 4 e 5.

Una sola però delle domande deve essere documentata in modo completo e a ciascuna delle altre deve essere solo allegata la ricevuta di cui alla lettera *m*) o l'istanza in carta libera, per ottenerne l'esenzione, come è indicato nel § 9 lettera *m*).

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenti concorsi o allegati al fascicolo personale, quando si tratti di insegnanti di ruolo.

§ 10.

I documenti indicati nel paragrafo 9 non sono restituiti — fatta solo eccezione del titolo originale di studio — ai candidati che siano inclusi nella graduatoria dei vincitori del concorso ed accettino la nomina.

Per gli altri candidati la restituzione dei documenti sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che ne facciano regolare domanda in carta da bollo da L. 3, dichiarando che nulla hanno da reclamare in merito all'esito del concorso.

§ 11.

Coloro che chiedono di partecipare ai concorsi, a norma del § 3 del presente bando, al solo effetto del conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale e coloro che chiedono di partecipare agli esami di abilitazione (contrassegnati con * nell'elenco di cui al § 1), debbono unire alla domanda soltanto l'atto di nascita, debitamente legalizzato dalle competenti autorità, il titolo di studio in base al quale domandano l'ammissione (in originale o in copia autentica), la ricevuta o l'istanza per ottenerne l'esenzione, come è detto alla lettera *m*) ed, eventualmente, il certificato di cui alla lettera *n*) del § 9.

Agli esami previsti dal presente paragrafo possono partecipare anche i cittadini stranieri.

§ 12.

Ai documenti elencati nel § 9 i concorrenti possono aggiungere tutti quei titoli che ritengono opportuni nel proprio interesse e le loro pubblicazioni, escluse le opere manoscritte o dattilografate.

I disegni e le pitture presentati ai concorsi debbono essere firmati e muniti di una autenticazione di autorità scolastica od amministrativa che li attesti eseguiti da chi li presenta.

Qualunque certificato di servizio, se rilasciato da Istituti di istruzione media o primaria, deve essere autenticato dal Provveditore agli studi territorialmente competente, se rilasciato da segreterie o da Istituti universitari o di istruzione superiore, deve essere autenticato dal Rettore dell'Università o dal Direttore dell'Istituto superiore.

I certificati rilasciati dai Regi Provveditori agli studi non abbisognano di legalizzazione.

§ 13.

I mutilati ed invalidi di guerra che intendono giovarsi del beneficio di cui alla legge 21 agosto 1921, n. 1312, e al regolamento 29 gennaio 1922, n. 92 (riserva di una percentuale di posti nelle graduatorie, come è spiegato più oltre) e del beneficio di cui all'articolo 1 della legge 25 giugno 1925, n. 1090 (diritto di precedenza della nomina sugli altri gra-

duati indipendentemente dall'ordine della graduatoria) e gli ex combattenti in genere che intendono giovarsi del beneficio di cui ai Regi decreti 30 settembre 1922, n. 1290, art. 50, e 26 giugno 1923, n. 1413, art. 30 (assunzione in ruolo in base al semplice conseguimento del punto di 70/100), debbono dimostrare tali loro qualità, rispettivamente, con la presentazione di un certificato della Direzione Generale per le pensioni di guerra o dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli invalidi di guerra e dello stato di servizio militare, o copia del foglio matricolare integrato, ove occorra, dalle speciali dichiarazioni dell'autorità militare, secondo le prescrizioni contenute nella circolare del Ministero della guerra dell'8 gennaio 1923, n. 77 (vedi allegato al presente bando).

Le vedove di guerra che intendono valersi del beneficio di cui all'art. 1 della legge 25 giugno 1925, n. 1090, debbono presentare documenti che valgano ad attestare il fatto che il defunto marito incontrò la morte quale militare od assimilato in reparti combattenti nella guerra 1915-18 o a causa di ferite o malattie contratte nei reparti stessi.

§ 14.

Le domande di ammissione, scritte su carta bollata da L. 3 e corredate di tutti i documenti come sopra specificati, debbono pervenire al Ministero (Direzione Generale Istruzione media, Ufficio III, Concorsi ed esami di abilitazione) non oltre il 4 maggio 1929.

Le domande compilate su carta legale di bollo insufficiente saranno denunziate al competente ufficio per le sanzioni fiscali.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto il Ministero assegna al candidato un termine non superiore a quindici giorni affinchè il documento sia regolarizzato.

Sono esclusi dai concorsi e dagli esami di abilitazione i candidati che abbiano presentato la domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma di questo paragrafo o non l'abbiano corredata, entro il termine stesso, di tutti i documenti prescritti, o non abbiano restituito, entro il termine loro assegnato, con la debita regolarizzazione, i documenti di cui al comma precedente.

La data della presentazione della domanda e dei documenti si accerta dal bollo di arrivo del Ministero.

Scaduto il termine indicato nel primo comma di questo paragrafo non si accettano nuovi titoli o pubblicazioni o parte di queste, nè sono consentite sostituzioni anche parziali di qualsiasi documento o pubblicazione.

§ 15.

Il Ministero decide dell'ammissione o della esclusione dal concorso o dall'esame di abilitazione.

Solo del provvedimento di esclusione si darà diretta comunicazione all'interessato, salvo quanto è prescritto nella nota apposta alla tabella *B*, annessa al presente bando. Tale provvedimento è definitivo e contro di esso non è quindi ammesso altro ricorso che quello al Consiglio di Stato o in via straordinaria al Re.

In mancanza di comunicazione di esclusione il candidato si intenderà senz'altro ammesso — salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore — e dovrà intervenire alle prove d'esame, nei giorni indicati nella annessa tabella *B*, senza attendere alcuno speciale preavviso od invito da parte del Ministero.

§ 16.

Tutti i concorsi indicati nel presente bando sono per titoli ed esami.

L'abilitazione si consegue esclusivamente per esame.

Il servizio d'insegnamento è computabile fra i titoli tanto se prestato come professore di ruolo in istituti Regi o pareggiati quanto se a titolo di supplenza, per l'intiero anno scolastico, in cattedre di ruolo di istituti medi, regi o pareggiati, o a titolo d'incarico, parimenti per l'intiero anno scolatico, in istituti medi, regi o pareggiati, per l'insegnamento di materie non costituite in cattedre di ruolo.

Le pubblicazioni di valore negativo ed i servizi non lodevoli, tanto scolastico che militare o di istitutore nei Convitti nazionali, sono considerati nei riguardi dei concorsi come titoli di demerito ed hanno per effetto la detrazione di un congruo numero di punti dalla votazione complessiva attribuita ai titoli.

§ 17.

Le prove di esame sono:

1° *a*) una prova scritta della durata di non più di 5 ore per i concorsi e gli esami di abilitazione di cui ai numeri I, II, III, IV, V, VI, IX, X, XV, XVIII, XIX;

b) due prove scritte (traduzione e composizione) della durata di non più di quattro ore ciascuna per i concorsi e gli esami di abilitazione di cui ai numeri VII *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) e VIII *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*);

c) una prova grafica della durata di non più di 5 ore per i concorso e gli esami di abilitazione di cui ai numeri XIII e XVII.

I termini sopra indicati decorrono dalla fine della dettatura del tema.

2° una prova orale per ogni classe di concorsi od esami di abilitazione, compresi quelli di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*).

La prova orale comprende due esperimenti da svolgersi, secondo le norme stabilite dalla commissione esaminatrice, in modo uniforme per tutti i candidati e da giudicarsi complessivamente.

Il primo esperimento consiste in un colloquio entro i limiti del programma e con le modalità fissate dal Regio decreto di cui al paragrafo seguente.

Il secondo esperimento consiste in una lezione contenuta anch'essa nei limiti del programma e che può essere accompagnata da un saggio di correzione di lavori scritti o grafici o integrata da uno o più esperimenti od esercizi pratici.

§ 18.

Le prove di esame si svolgeranno sui programmi emanati col R. decreto 28 marzo 1927, n. 746 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* suppl. al n. 131 del 7 giugno 1927, e nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Pubblica Istruzione, parte I, n. 24 del 14 giugno 1927 ed edito dalla Libreria dello Stato, n. 599).

§ 19.

Le prove scritte e grafiche avranno luogo nelle città stabilite per ogni singolo concorso ed esame di abilitazione dall'annessa tabella *B*.

Le prove orali di tutti i concorsi ed esami di abilitazione avranno luogo in Roma nei locali che saranno indicati nell'albo del Ministero della Pubblica Istruzione.

Nei concorsi e negli esami di abilitazione per i quali sono stabilite più sedi i candidati saranno assegnati alle diverse sedi d'ufficio dal Ministero, il quale terrà conto, possibilmente, delle indicazioni che i candidati stessi faranno nelle loro domande. Della assegnazione della sede si darà al candidato comunicazione o direttamente o mediante pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale*. I luoghi in cui si terranno le prove scritte o grafiche saranno indicati per la sede di Roma nell'albo del Ministero e per le altre sedi negli albi dei Regi provveditorati agli studi.

Nella predetta tabella *B* sono altresì indicati i giorni nei quali avranno luogo le prove scritte e grafiche e i giorni nei quali cominceranno le prove orali per i concorsi e gli esami di abilitazione che comprendono le sole prove orali.

Tutte le prove, scritte, grafiche ed orali hanno inizio dalle ore 8 del mattino.

I candidati ammessi alle prove orali e quelli dei concorsi e degli esami di abilitazione che comprendono le sole prove orali saranno chiamati a gruppi, con la indicazione dei rispettivi giorni, direttamente o mediante comunicazione fatta nel Bollettino Ufficiale.

E' pertanto nell'interesse dei candidati di seguire la pubblicazione del Bollettino.

§ 20.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima di ciascuna delle prove di esame a cui sono chiamati, alla Commissione esaminatrice o di vigilanza la carta di identità, o il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o il libretto postale di riconoscimento personale o il libretto militare (con fotografia) se sono ex combattenti o pensionati di guerra, oppure, in difetto di tali documenti, la loro fotografia, munita della loro firma autenticata dalla Autorità Comunale di residenza o da un Regio notaio. La firma dell'Autorità Comunale deve essere autenticata dal Prefetto della relativa provincia e quella del notaio dal Presidente del Tribunale o dal Pretore competenti.

§ 21.

Per ogni concorso si compileranno due graduatorie: la prima dei vincitori, la seconda degli idonei.

Nella graduatoria dei vincitori saranno compresi, per ordine di merito, determinato dal voto complessivo assegnato a ciascun concorrente per le prove di esame, i titoli e il servizio militare di ex-combattente, (tenuto conto dei criteri di preferenza di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, nel caso di parità di merito) e in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso, i concorrenti che abbiano riportato almeno sette decimi dei voti assegnati alle prove scritta o grafica ed orale, con non meno di sei decimi per ognuna di esse, ed abbiano conseguito almeno sette decimi della votazione complessiva.

Nella graduatoria degli idonei saranno compresi tutti e soltanto i concorrenti che siano stati ammessi in base ad uno dei titoli di categoria *b* dell'annessa tabella *A* e che abbiano riportato nella votazione per ognuna delle prove d'esame un voto non inferiore a sei decimi.

Nella graduatoria degli idonei sono compresi anche i concorrenti che siano inclusi nella graduatoria dei vincitori e siano stati ammessi in base ad uno dei titoli di categoria *b*.

Nei semplici esami di abilitazione (contrassegnati con * nell'elenco del § 1) sarà formata la sola graduatoria degli idonei, nella quale saranno compresi tutti i candidati che abbiano riportato, per ognuna delle prove d'esame, un voto non inferiore a sei decimi.

§ 22.

Nella formazione delle graduatorie dei vincitori, un decimo dei posti sarà riservato, a norma dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e dell'art. 6 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, ai mutilati ed invalidi di guerra che non occupino già un ufficio di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato e che abbiano conseguito una votazione complessiva di almeno 70/100, sino a che sia raggiunta la proporzione di un invalido per ogni dieci posti (o frazione di dieci), tenendo conto, per la determinazione della detta aliquota, dei mutilati che nella graduatoria fossero compresi per esclusivo effetto della votazione conseguita.

Alla graduatoria dei vincitori seguirà la graduatoria di tutti i concorrenti che, avendo riportato, nel modo prescritto dal § 21, la votazione complessiva di almeno sette decimi, si trovino nelle condizioni di cui all'art. 30 del R. decreto 26 giugno 1923, n. 1413.

Ai fini della concessione del beneficio di cui all'art. 1 della legge 25 giugno 1925, n. 1090, si indicherà nella graduatoria dei vincitori quali siano mutilati, invalidi di guerra, vedove dei militari o assimilati morti in reparti combattenti nella guerra 1915-18 o a causa di ferite o malattie contratte nei reparti stessi.

§ 23.

Le nomine dei vincitori dei concorsi, di cui al presente bando, non potranno aver luogo se non con l'osservanza delle disposizioni che disciplineranno la materia del reclutamento del personale dopo il 20 agosto 1929.

La decorrenza di dette nomine sarà dal 16 settembre 1929 (entro i limiti delle cattedre che a quella data saranno vacanti).

Entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale del Ministero, i vincitori o assimilati che aspirino alla nomina, devono farne richiesta mediante istanza in carta legale da L. 3 diretta al Ministero della Pubblica istruzione - Direzione generale della istruzione media (Ufficio III Concorsi ed esami di abilitazione), indicando una o più sedi nelle quali intendano essere destinati.

L'istanza dovrà indicare il concorso che dà diritto alla nomina e dovrà essere corredata degli opportuni certificati che valgano ad attestare la sussistenza e la serietà delle condizioni di famiglia dichiarate dal richiedente.

Nelle assegnazioni delle sedi il Ministero terrà conto sopratutto delle seguenti esigenze di famiglia:

a) convivenza dei coniugi (vincitore o assimilato che desideri di ricongiungersi col coniuge che risiede in una determinata città per ragioni di ufficio, di professione o per altro serio motivo; vincitore od assimilato che aspiri ad ottenere una determinata sede, quando l'altro coniuge non potrebbe, per seri motivi, seguirlo in sede diversa);

b) mantenimento di persone di famiglia inabili, che non possano allontanarsi da una determinata sede;

c) educazione ed istruzione dei figli per i quali occorra una determinata sede di studi;

d) donna nubile che desideri convivere con la propria famiglia;

e) apprezzabili interessi economici di famiglia.

L'accoglimento delle istanze che saranno presentate per effetto delle precedenti disposizioni è in ogni caso subordinato alle necessità del servizio.

I vincitori compresi nella graduatoria degli idonei, contemporaneamente alla domanda di nomina, dovranno presentare anche quella per il rilascio del diploma di abilitazione come è indicato nel paragrafo 25.

I vincitori o assimilati i quali siano compresi nella prima categoria dei mutilati ed invalidi a causa della guerra o siano insigniti di tre medaglie d'argento al valor militare, o che abbiano conseguito quattro ricompense al valor militare (comprese le promozioni per merito di guerra) fra cui almeno due medaglie d'argento ed aspirino perciò alla destinazione in sede primaria, ai sensi del R. decreto 27 settembre 1923, n. 2218, debbono inviare documenti che attestino il possesso di uno dei suddetti requisiti, entro il termine fissato dal secondo comma del presente paragrafo.

§ 24.

Nei concorsi che diano accesso a cattedre appartenenti a diversi tipi d'istituto, l'assegnazione agli stessi sarà fatta seguendo l'ordine della graduatoria, secondo la designazione di preferenza che i vincitori abbiano fatto nella domanda di ammissione al concorso o posteriormente; e in mancanza, d'ufficio dall'Amministrazione.

§ 25.

I candidati compresi nella graduatoria degli idonei dovranno richiedere, facendone domanda in carta legale da L. 3, il diploma di abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio secondo le indicazioni contenute nelle colonne 4ª e 5ª della predetta tabella *A*. I richiedenti debbono chiaramente indicare: il nome, cognome e paternità, data e luogo di nascita, il concorso o l'esame nel quale hanno conseguito l'abilitazione ed infine debbono allegare una marca da bollo per tassa fissa da L. 3.

§ 26.

Per quant'altro occorra per l'esecuzione di questo decreto e che non sia prescritto o richiamato nei precedenti paragrafi si applica il regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480.

I Provveditori agli studi ed i Presidi dei Regi Istituti medi d'istruzione daranno la più ampia diffusione al presente decreto.

Roma, 30 marzo 1929 - Anno VII

Il Ministro per la pubblica istruzione:
BELLUZZO.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

TABELLA A (Titoli di ammissione e diplomi di abilitazione)

CONCORSI ed esami di abilitazione (vedi elenco del § 1)	TITOLI D'AMMISSIONE — che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso. Categoria *a*) (1)	TITOLI D'AMMISSIONE — che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso e che ammettono agli esami di abilitazione. Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai candidati classificati idonei, ammessi in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
I. - Italiano, latino, storia e geografia	*a*) Diploma d'abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, numero 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480) d'italiano, latino, storia e geografia, o di lettere. *b*) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'articolo 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925. *c*) Diploma di italiano, latino, storia e geografia degli istituti superiori di magistero conseguito entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.	*a*) Diploma d'abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, numero 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480) di lettere classiche, o d'italiano, storia e geografia o di italiano (lettere italiane) e storia, o di italiano e latino (lettere italiane e latine) e storia. *b*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924 salvo il caso previsto nella lettera *b* della precedente colonna. *c*) Laurea in filosofia. *d*) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia degl'istituti superiori di magistero conseguito dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera *c* della precedente colonna.	Diploma d'italiano, latino, storia e geografia.	Lingua e letteratura italiana e latina, storia e geografia, in qualunque scuola media di 1° grado.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso.

CONCORSI ed esami di abilitazione (vedi elenco del § 1)	TITOLI D'AMMISSIONE		DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai candidati classificati idonei, ammessi in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
	che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso e che ammettono agli esami di abilitazione. Categoria *b*)		
		e) Diploma di filosofia e pedagogia conseguito negli istituti superiori di magistero. *f*) Diploma di lingua e letteratura italiana o di storia e geografia o di materie letterarie o di pedagogia e morale conseguito negli istituti superiori di magistero femminile.		
II - Italiano, latino, greco, storia e geografia.	*a*) Diploma d'abilitazione di lettere, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'articolo 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.	*a*) Diploma d'abilitazione di lettere classiche, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533 o al regolamento 9 dicembre 1926, numero 2480. *b*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera *b* della precedente colonna. *c*) Laurea in filosofia.	Diploma di lettere.	Lingua e letteratura italiana, latina e greca, storia e geografia, in qualunque scuola media.
III - Lettere classiche.	*a*) Diploma di abilitazione di lettere o di lettere classiche, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, numero 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del R decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicebre 1925.	*a*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera *b* della precedente colonna. *b*) Laurea in filosofia.	Diploma di lettere classiche.	Lingua e letteratura greca e latina in qualunque scuola media.
IV - Lettere italiane e storia.		*a*) Diploma d'abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, numero 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480), d'italiano, storia e geografia, o d'italiano, latino, storia e geografia, o di lettere classiche. *b*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto dall'articolo 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909. *c*) Laurea in filosofia. *d*) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia o di filosofia e pedagogia degl'istituti superiori di magistero. *e*) Diploma di lingua e letteratura italiana o di storia e geografia o di materie letterarie (salvo i casi previsti dall'arti-	Diploma di lettere italiane e storia.	Lingua e letteratura italiana e storia, in qualunque scuola media.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso.

CONCORSI ed esami di abilitazione (vedi elenco del § 1)	TITOLI D'AMMISSIONE — che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI D'AMMISSIONE — che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso e che ammettono agli esami di abilitazione Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai candidati classificati idonei, ammessi in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		colo 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, o di pedagogia e morale degli Istituti superiori di magistero femminile.		
V - Lettere italiane e latine e storia.	*a*) Diploma d'abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480) di lettere, o di italiano, latino (lettere italiane e latine) e storia. *b*) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'articolo 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.	*a*) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, numero 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480) d'italiano, storia e geografia o d'italiano, latino, storia e geografia o di lettere classiche o di italiano (lettere italiane) e storia. *b*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera *b* della precedente colonna. *c*) Laurea in filosofia. *d*) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia o di filosofia e pedagogia degli istituti superiori di magistero.	Diploma di lettere italiane e latine e storia.	Lingua e letteratura italiana e latina e storia, in qualunque scuola media.
VI - Filosofia e storia.	Diploma di abilitazione di filosofia e storia rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, numero 2480.	*a*) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, numero 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480) di lettere, o di lettere classiche. *b*) Laurea in filosofia, o in lettere, o in giurisprudenza o in scienze politiche. *c*) Diploma di filosofia e pedagogia, o d'italiano, latino, storia e geografia degli istituti superiori di magistero *d*) Diploma di pedagogia e morale degli Istituti superiori di magistero femminile.	Diploma di filosofia e storia.	Filosofia, pedagogia e storia in qualunque scuola media; geografia e diritto nei licei femminili; economia politica nei licei, nei licei scientifici e nei licei femminili.
VII - Lingua e letteratura straniera (secondo la specificazione dell'elenco di cui al § 1) negli istituti medi di 1° grado	*a*) Diploma di abilitazione nella lingua straniera messa a concorso conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533 o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) Diploma di abilitazione di 1° o di 2° grado o conseguito nei corsi postuniversitari (R decreto 18 dicembre 1919, numero 2598), per l'insegnamento della lingua straniera messa a concorso. *c*) Diploma di 1° o di 2° grado per la lingua straniera messa a concorso, rilasciato sino a	*a*) Diploma di abilitazione in una lingua straniera diversa da quella messa a concorso, conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, numero 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) Diploma di abilitazione di 1° o di 2° grado, oppure diploma conseguito nei corsi postuniversitari (R. D. 18 dicembre 1919, n. 2598), o nell'antica sezione di lingue moderne della Regia Accademia scientifico-letteraria di Milano, o negli istituti superiori di magistero femminile per	Diploma di 1° grado nella lingua straniera messa a concorso.	Lingua e letteratura straniera, indicata nel diploma, per tutte le scuole medie di 1° grado.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso.

CONCORSI ed esami di abilitazione (vedi elenco del § 1)	TITOLI D'AMMISSIONE		DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai candidati classificati idonei, ammessi in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
	che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso e che ammettono agli esami di abilitazione. Categoria *b*)		
	tutto il 31 dicembre 1924 (o sino a tutto il 31 dicembre 1925 nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909) agli alunni dell'antica sezione di lingue moderne della Regia Accademia scientifico-letteraria di Milano, o alle alunne degli istituti superiori di magistero femminile. *d*) Diploma nella lingua straniera messa a concorso conseguito presso il Regio istituto di scienze economiche e commerciali di Venezia prima del 2 febbraio 1924.	l'insegnamento di una lingua straniera diversa da quella messa a concorso. *c*) Diploma di 1° o di 2° grado per la lingua straniera messa a concorso rilasciato dopo il 31 dicembre 1924 (salvo il caso previsto nella lettera *c* della precedente colonna) agli alunni dell'antica sezione di lingue moderne della Regia Accademia scientifico-letteraria di Milano o alle alunne degl'istituti superiori di magistero femminile. *d*) Diploma nella lingua straniera messa a concorso conseguito presso il Regio istituto di scienze economiche e commerciali di Venezia dal 2 febbraio 1924 in poi. *e*) Diploma per lingua straniera diversa da quella messa a concorso o laurea per qualunque lingua straniera conseguita presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia.		
		f) Diploma nella lingua straniera messa a concorso rilasciato dal Regio istituto orientale di Napoli dopo il suo riordinamento disposto col R. decreto-Legge 15 agosto 1925, n. 1603. *g*) Laurea in lettere, o in filosofia, o in giurisprudenza, o in scienze politiche. *h*) Laurea in scienze politiche e coloniali rilasciata dal Regio istituto superiore di studi commerciali, coloniali ed attuariali di Roma (RR. DD. 12 marzo 1908, n. 104, e 28 settembre 1911, n. 1109). *i*) Qualunque titolo di studio, anche estero, che a giudizio del Ministero (previo parere della Giunta del Consiglio superiore della P. I.) valga ad attestare la sicura conoscenza della lingua straniera messa a concorso (limitatamente ai concorsi ed agli esami di abilitazione di lingue straniere diverse dalla francese, dalla inglese e dalla tedesca). *l*) Qualunque titolo di studio o qualunque titolo di abilitazione per insegnamento medio che sia posseduto da cittadini italiani di nazionalità tedesca, slovena o croata, e		

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso.

CONCORSI ed esami di abilitazione (vedi elenco del § 1)	TITOLI D'AMMISSIONE		DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai candidati classificati idonei, ammessi in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
	che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso e che ammettono agli esami di abilitazione. Categoria *b*)		
		sia riconosciuto adatto e sufficiente dal Ministero, previo parere della Giunta del Consiglio superiore della P. I. (limitatamente ai concorsi ed agli esami di abilitazione per lingua tedesca, slovena o croata).		
VIII-Lingua e letteratura straniera (secondo la specificazione dell'elenco di cui al § 1) negli istituti medi di 2° grado.	*a*) Diploma di abilitazione nella lingua straniera messa a concorso conseguito in base al regolamento 4 settembre bre 1924, n. 1533. *b*) Diploma di abilitazione di 2° grado per la lingua straniera messa a concorso conseguito in base alle disposizioni anteriori al regolamenbre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, numero 2480. *c*) Diploma conseguito nei corsi postuniversitari (R. decreto 18 dicembre 1919, n. 2598) per l'insegnamento della lingua straniera messa a concorso. *d*) Diploma di 2° grado, per la lingua straniera messa a concorso, rilasciato sino a tutto il 31 dicembre 1924 (o sino a tutto il 31 dicembre 1925, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923 n. 2909) agli alunni dell'antica sezione di lingue moderne della Regia Accademia scientifico-letteraria di Milano o alle alunne degli istituti superiori di magistero femminile. *e*) Diploma nella lingua straniera messa a concorso rilasciato prima del 2 febbraio 1924 agli allievi iscritti al Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia.	*a*) Diploma di abilitazione per lingua straniera diversa da quella messa a concorso conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, numero 1533, o diploma di abilitazione di 2° grado per lingua straniera diversa da quella messa a concorso conseguito in base al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) Diploma di abilitazione di 2° grado per lingua straniera diversa da quella messa a concorso conseguito in base alle disposizioni anteriori al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o nei corsi postuniversitari (R. D. 18 dicembre 1919, n. 2598) o nell'antica sezione di lingue moderne della Regia Accademia scientifico-letteraria di Milano o negli istituti superiori di magistero femminile. *c*) Diploma di 2° grado per la lingua straniera messa a concorso rilasciato dopo il 31 dicembre 1924 (salvo il caso previsto nella lettera *d* della precedente colonna) agli alunni della antica sezione di lingue moderne della R. Accademia scientifico-letteraria di Milano o alle alunne degli istituti superiori di magistero femminile. *d*) Diploma nella lingua straniera messa a concorso rilasciato dal 2 febbraio 1924 in poi agli allievi iscritti al R. istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia. *e*) Diploma di grado superiore nella lingua straniera messa a concorso rilasciato dal Regio istituto orientale di Napoli dopo il suo riordinamento disposto col R. D. L. 15 agosto 1925, n. 1603. *f*) Laurea per qualunque lingua straniera e diploma per lingua straniera diversa da	Diploma di 2° grado nella lingua straniera messa a concorso.	**Lingua e letteratura straniera, indicata nel diploma, per tutte le scuole medie.**

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso.

CONCORSI ed esami di abilitazione (vedi elenco del § 1)	TITOLI D'AMMISSIONE — che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso. Categoria *a*) (1)	TITOLI D'AMMISSIONE — che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso e che ammettono agli esami di abilitazione. Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai candidati classificati idonei, ammessi in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		quella messa a concorso rilasciato agli allievi inscritti al R. istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia. *g*) Laurea in lettere, o in filosofia, o in giurisprudenza, o in scienze politiche. *h*) Laurea in scienze politiche e coloniali rilasciata dal R. istituto superiore di studi commerciali, coloniali ed attuari di Roma (RR. DD. 12 marzo 1908, n. 104 e 28 settembre 1911, n. 1109). *i*) Qualunque titolo di studio o qualunque titolo di abilitazione per insegnamento medio che sia posseduto da cittadini italiani di nazionalità tedesca, slovena o croata, e sia riconosciuto adatto e sufficiente dal Ministero della pubblica istruzione, previo parere della Giunta del Consiglio superiore (limitatamente ai concorsi e agli esami di abilitazione di lingua e letteratura tedesca, slovena e croata).		
IX - Materie scientifiche negl'istituti medi inferiori.		*a*) Diploma di abilitazione di matematica e fisica o di scienze e chimica o di chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533 o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) Laurea in matematica, o in fisica, o in scienze, o in chimica, o in scienze fisiche e matematiche o in scienze fisiche e naturali o in ingegneria (civile, industriale, navale, mineraria). *c*) Licenza fisico-matematica conseguita prima del 1° gennaio 1906.	Diploma di matematica.	Matematica in tutte le scuole medie di primo grado.
X. - Matematica e fisica.	*a*) Diploma di abilitazione di matematica e fisica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) Laurea in scienze fisiche e matematiche conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'articolo 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro tembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480.	*a*) Diploma di abilitazione di matematica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533. *b*) Laurea in scienze fisiche e matematiche conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto dalla lettera *b* della precedente colonna. *c*) Laurea in matematica o in fisica o in ingegneria (civile, industriale, navale, mineraria).	Diploma di matematica e fisica.	Matematica e fisica in qualunque scuola media.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso.

CONCORSI ed esami di abilitazione (vedi elenco del § 1)	TITOLI D'AMMISSIONE — che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI D'AMMISSIONE — che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso e che ammettono agli esami di abilitazione Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai candidati classificati idonei, ammessi in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
XI - Scienze naturali, chimica e geografia.	Diploma di abilitazione di scienze e chimica rilasciato in base al regolamento 14 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480.	*a*) Diploma di abilitazione di scienze o di chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) Laurea in scienze o in chimica o in chimica e farmacia, o in chimica industriale, o in scienze naturali e fisiche. *c*) Diploma di scienze fisiche e naturali rilasciato dalle Regie università di Roma e di Napoli e dall'Istituto di studi superiori di Firenze alle alunne delle soppresse sezioni di scienze degli istituti superiori di magistero femminile (R. D. 25 novembre 1920, n. 1736).	Diploma di scienze e chimica.	Scienze naturali, chimica, geografia ed igiene in qualunque scuola media (fatta eccezione della chimica negli istituti tecnici, sezione agrimensura)
XII - Chimica.		*a*) Diploma di abilitazione di scienze e chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, numero 2480. *b*) Laurea in chimica o in chimica e farmacia o in chimica industriale conseguita dopo il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. D. 31 dicembre 1923, numero 2909, dopo il 31 dicembre 1925.	Diploma di chimica.	Chimica in qualunque scuola media.
XIII - Disegno.		*a*) Diploma di maturità propria del liceo artistico: licenza da istituto d'arte; licenza da liceo femminile (art. 68 R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123). *b*) Diploma di architetto civile o laurea delle scuole superiori di architettura o delle antiche sezioni di architettura delle scuole di applicazione e dei politecnici (se conseguiti dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909. *c*) Diploma di professore di disegno architettonico conseguito dal 2 febbraio 1924, in poi. *d*) Diploma o certificato rilasciato negli anni 1924 e 1925 agli alunni inscritti negli anni precedenti alla antica scuola superiore di ornato presso il Regio politecnico di Torino.	Diploma di disegno.	Disegno in tutti gli istituti medi.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso.

CONCORSI ed esami di abilitazione (vedi elenco del § 1)	TITOLI D'AMMISSIONE — che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI D'AMMISSIONE — che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso e che ammettono agli esami di abilitazione. Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai candidati classificati idonei, ammessi in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		e) Diploma di licenza dal corso medio o dai corsi speciali, rilasciato dalle accademie o stituti di belle arti sino a tutta la sessione autunnale dell'anno 1924. *f*) Diploma di abilitazione di calligrafia (per i soli professori di calligrafia e maestre assistenti e di lavori donneschi di ruolo delle scuole medie regie che erano in servizio all'atto dell'applicazione del R. decreto 9 maggio 1923, n. 1054).		
XIV - Computisteria e ragioneria.		*a*) Diploma rilasciato dalla sezione magistrale di computisteria e ragioneria del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia dal 2 febbraio 1924 in poi. *b*) Laurea in ragioneria del R. istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia o laurea in scienze economiche e commerciali con speciale menzione del corso magistrale di ragioneria. *c*) Laurea in matematica. *d*) Laurea in matematica finanziaria ed attuariale rilasciata dal R. istituto di studi commerciali, coloniali ed attuariali di Roma (Regi decreti 5 novembre 1906, numero 591, e 12 marzo 1908, numero 104). *e*) Diploma di abilitazione di computisteria (per i soli professori di computisteria di ruolo delle scuole medie regie che erano in servizio all'atto dell'applicazione del R. D. 6 maggio 1923, n. 1054).	Diploma di ragioneria.	Computisteria e ragioneria in qualunque istituto medio.
XV - Materie giuridiche ed economiche.		*a*) Laurea in giurisprudenza conseguita dopo il 31 dicembre 1924 salvo il caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909. *b*) Laurea in scienze politiche. *c*) Laurea in scienze politiche e coloniali rilasciata dal Regio istituto superiore di studi commerciali, coloniali ed attuariali di Roma (Regi de-	Diploma di materie giuridiche ed economiche.	Materie giuridiche ed economiche in qualunque istituto medio.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso.

CONCORSI ed esami di abilitazione (vedi elenco del § 1)	TITOLI D'AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI D'AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso o che ammettono agli esami di abilitazione. Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai candidati classificati idonei, ammessi in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		creti 12 marzo 1908, n. 104, e 28 settembre 1911, numero 1109). *d*) Diploma rilasciato dalla sezione magistrale di economia e diritto del R. istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia dal 2 febbraio 1924 in poi. *e*) Laurea in economia e diritto della sezione magistrale del R. istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia e laurea in scienze economiche e commerciali con speciale menzione del corso magistrale in economia e diritto.		
XVI - Agraria.		Laurea in scienze agrarie conseguita dal 2 febbraio 1924 in poi.	Diploma in agraria.	Agraria in qualunque istituto medio.
XVII - Costruzioni e topografia.		*a*) Laurea d'ingegnere civile conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909. *b*) Laurea d'ingegnere industriale, navale, minerario. *c*) Laurea in matematica o in fisica o in scienze fisiche e matematiche.	Diploma di costruzioni e topografia.	Costruzioni e disegno di costruzioni; topografia e disegno topografico in qualunque istituto medio.
XVIII - Musica e canto.	Diploma di abilitazione di musica e canto rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924 n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, numero 2480.	Diploma di composizione o di organo rilasciato da un conservatorio di musica.	Diploma di musica e canto.	Musica e canto in qualunque scuola media.
XIX - Maestra giardiniera.		*a*) Diploma di abilitazione all'insegnamento elementare. *b*) Diploma di perfezionamento conseguito dalle licenziate da scuola normale in base ai RR. DD. 1 febbraio 1906, n. 30, 29 novembre 1906, n. 726, e al D. L. 5 novembre 1916, n. 1553.	Diploma di maestra giardiniera.	Maestra giardiniera negl'istituti magistrali.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso.

CONCORSI ed esami di abilitazione (vedi elenco del § 1)	TITOLI D'AMMISSIONE		DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai candidati classificati idonei, ammessi in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
	che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso e che ammettono agli esami di abilitazione. Categoria *b*)		
XX - Storia dell'arte.		*a*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, o (nel caso previsto dall'articolo 6 del R. D. 31 dicembre 1923, n. 2909) dopo il 31 dicembre 1925. *b*) Laurea in filosofia. *c*) Qualunque altra laurea speciale rilasciata dalla Facoltà di lettere e filosofia.	Diploma di storia dell'arte.	Storia dell'arte in qualunque scuola media.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso.

TABELLA *B*.

Sedi e giorni nei quali avranno luogo le prove scritte e grafiche; giorni nei quali avranno inizio le prove orali per i concorsi che comprendono la sola prova orale (vedi paragrafi 15 e 19 del bando).

Concorsi ed esami di abilitazione secondo l'art. 1°	Sedi	Giorno della prova
I. Italiano, latino, storia e geografia.	Torino Milano Bologna Roma Napoli Palermo	4 giugno 1929
II. Italiano latino, greco, storia e geografia.	come al n. I	1 giugno 1929
III. Lettere classiche.	come al n. I	29 maggio 1929
IV. Lettere italiano e storia.	come al n. I	12 giugno 1929
V. Lettere italiane e latine e storia.	come al n. I	27 maggio 1929
VI. Filosofia e storia	come al n. I	31 maggio 1929
VII *a*). Lingua e letteratura francese negli istituti medi di 1° grado — Traduzione / Composizione	come al n. I	14 giugno 1929 15 » »
VII *b*). Lingua e letteratura inglese negli istituti medi di 1° grado — Traduzione / Composizione	Roma	5 giugno 1929 6 » »
VII *c*). Lingua e letteratura tedesca negli istituti medi di 1° grado — Traduzione / Composizione	Roma	20 maggio 1929 21 » »

Concorsi ed esami di abilitazione secondo l'art. 1°		Sedi	Giorno della prova
VII *d*). Lingua e letteratura spagnuola negli istituti medi di 1° grado	Traduzione	Roma	15 maggio 1929
	Composizione		16 » »
VII *e*). Serbo-croato negli istituti medi di 1° grado	Traduzione	Roma	20 maggio 1929
	Composizione		21 » »
VII *f*). Sloveno negli istituti medi di 1° grado	Traduzione	Roma	15 maggio 1929
	Composizione		16 » »
VII *g*). Greco moderno negli istituti medi di 1° grado	Traduzione	Roma	27 maggio 1929
	Composizione		28 » »
VIII *a*). Lingua e letteratura francese negli istituti medi di 2° grado	Traduzione	Roma	17 giugno 1929
	Composizione		18 » »
VIII *b*). Lingua e letteratura inglese negli istituti medi di 2° grado	Traduzione	Roma	7 giugno 1929
	Composizione		8 » »
VIII *c*). Lingua e letteratura tedesca negli istituti medi di 2° grado	Traduzione	Roma	22 maggio 1929
	Composizione		23 » »
VIII *d*). Lingua e letteratura spagnuola negli istituti medi di 2° grado	Traduzione	Roma	17 maggio 1929
	Composizione		18 » »
VIII *e*). Serbo-croato negli istituti medi di 2° grado	Traduzione	Roma	22 maggio 1929
	Composizione		23 » »
VIII *f*). Sloveno negli istituti medi di 2° grado	Traduzione	Roma	17 maggio 1929
	Composizione		18 » »

Concorsi ed esami di abilitazione secondo l'art. 1°	Sed.	Giorno della prova
IX. Materie scientifiche negli istituti medi inferiori.	come al n. I	13 giugno 1929
X. Matematica e fisica.	come al n. I	3 giugno 1929
XI. Scienze naturali chimica e geografia.	Roma	6 giugno 1929
XII. Chimica.	Roma	3 giugno 1929
XIII. Disegno.	Roma	11 giugno 1929
XIV. Computisteria e ragioneria.	Roma	4 giugno 1929
XV. Materie giuridiche ed economiche.	Roma	19 giugno 1929
XVI. Agraria	Roma	31 maggio 1929
XVII. Costruzioni e topografia.	Roma	25 maggio 1929
XVIII. Musica e canto.	Roma	28 maggio 1929
XIX. Maestra giardiniera.	Roma-Milano-Napoli	10 giugno 1929
XX. Storia dell'arte.	Roma	7 giugno 1929

NB. — Il Ministero si riserva di cambiare le sedi e le date sopra indicate. Delle eventuali modificazioni sarà dato tempestivo avviso nel Bollettino Ufficiale.

Nei concorsi per i quali sono stabilite più sedi nel presente prospetto i candidati saranno assegnati alle diverse sedi d'ufficio dal Ministero, il quale terrà conto, possibilmente, delle indicazioni che i candidati stessi faranno nelle loro domande. Della assegnazione della sede si darà al candidato comunicazione o direttamente o mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale. Nella stessa comunicazione saranno indicati i luoghi in cui si terranno le prove.

Allegato.

Circolare n. 77 in data 8 gennaio 1923 del Ministero della guerra - Disposizioni del capitolo IV del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, relative agli impiegati ed agenti ex combattenti.

Com'è noto, il capo IV del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290 — integrato e modificato in qualche parte dal R. decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637 — nel concedere speciali benefici agli impiegati ed agenti ex combattenti, ha stabilito altresì che le varie Amministrazioni hanno facoltà di richiedere all'Amministrazione militare le necessarie informazioni circa i documenti prodotti dagli interessati ed ha deferito alla stessa Amministrazione militare — ove ne sia richiesta — il giudizio sul valore probatorio di tali documenti (vedi art. 45).

In relazione a tali disposizioni e nell'intendimento di prevenire, per quanto possibile, la formulazione di quesiti particolari circa i servizi resi dagli impiegati come ufficiali e militari di truppa del Regio esercito, questo Ministero — di concerto con quello del Tesoro — ritiene opportuno portare a conoscenza delle altre Amministrazioni centrali i criteri che, a suo parere, si dovrebbero tener presenti nell'applicazione delle accennate disposizioni.

Per quanto concerne l'appartenenza a *reparti combattenti* alla quale è subordinata la concessione del beneficio di cui al primo comma dell'art. 43 del citato decreto 30 settembre 1922, è noto che, per il combinato disposto dello stesso comma e delle disposizioni del capovèrso dell'art. 41, deve considerarsi *servizio in reparti combattenti* quello prestato presso l'*Esercito operante*, e cioè — secondo il disposto dell'art. 1 del R. decreto 18 dicembre 1922 — quello prestato presso reparti, comandi, intendenze, servizi ed enti vari mobilitati dipendenti dal Comando Supremo. Non sarà però tenuto conto del servizio nelle fortezze, fatta eccezione per quella di Venezia durante il periodo 1° novembre 1917-4 novembre 1918.

Dato il tenore di tali disposizioni, è quindi da escludersi che la semplice variazione dello stato di servizio degli ufficiali e del foglio matricolare di sottufficiali e dei militari di truppa, relativo all'ingresso in territorio dichiarato in stato di guerra, possa, per sè stessa, costituire prova sufficiente del diritto dell'impiegato ad ottenere il beneficio concesso agli ex combattenti, essendo tali variazioni usate anche per coloro che comunque abbiano prestato servizio presso enti territoriali situati in territorio posto in stato di guerra.

E' quindi necessario, perchè possa farsi luogo all'applicazione del beneficio stabilito dall'art. 43, che risultino, oltre le date di entrata e di uscita dalla zona di guerra, anche le variazioni relative all'appartenenza ai predetti enti mobilitati.

Poichè però non sempre tali variazioni hanno potuto trovare luogo negli stati di servizio e nei fogli matricolari, questo Ministero, con circolare inserita nel *Giornale militare ufficiale*, ha provveduto a dare disposizioni ai comandi di deposito e di distretto perchè a richiesta dei militari interessati o delle Amministrazioni statali, curino, quando occorra, il rilascio di speciali dichiarazioni che integrino i dati risultanti dagli stati di servizio o dai fogli matricolari per la parte relativa ai servizi prestati in zona di guerra, presso enti o reparti mobilitati.

Tali dichiarazioni — che verranno compilate sulla base di tutti i documenti ufficiali conservati presso i depositi e i distretti — conterranno anche le indicazioni relative al tempo trascorso dagli interessati lontano dai reparti combattenti (degenze in luoghi di cura, licenze di convalescenza, aspettative per motivi di salute, servizio territoriale o sedentario), per ferite o malattie contratte a causa di servizio, sempre quando gli interessati stessi non siano in grado di produrre altri documenti ufficiali dai quali risultino tali circostanze.

Ad agevolare il cómpito dei corpi, gli interessati, nel fare le loro richieste, avranno cura di fornire, con apposita dichiarazione scritta, tutte le possibili indicazioni circa i servizi prestati durante la guerra.

Nel computo del tempo trascorso presso l'Esercito operante, quale potrà risultare dai documenti rilasciati dalle autorità militari, si dovrà poi dalle Amministrazioni tener presente:

1. Che quegli date di armistizio sui vari fronti sono da considerarsi: *il 4 novembre* 1918 per il fronte dell'ex impero Austro-Ungarico, per il fronte Balcanico, della Turchia Asiatica e per le isole dell'Egeo (per queste ultime il periodo di guerra decorre dal 21 agosto 1915); *l'11 novembre* 1918 per i fronti interessanti l'ex impero Germanico (Francia e Belgio);

2. Che, essendo stato abrogato dal citato R. decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637, il secondo comma dell'art. 43 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, il tempo passato presso reparti combattenti o lontano dai medesimi per ferite o malattie dipendenti dalla guerra, è computato per quello che effettivamente risulta.

Per il requisito della *buona condotta*, che è pure richiesto dal primo comma del citato art. 43 perchè possa farsi luogo all'applicazione del beneficio sopraccennato, occorre fare una distinzione fra la posizione dei militari di truppa e sottufficiali e quella degli ufficiali. Per i primi occorrerà che risulti semplicemente dal foglio matricolare l'avvenuto rilascio, all'atto del congedamento, della dichiarazione di aver tenuto «buona condotta» (non è sufficiente la semplice dichiarazione di «aver servito con fedeltà ed onore»). Per i secondi, invece, è da ritenersi che la buona condotta possa *di massima* presumersi, salvo nei casi appresso indicati, quando gli interessati conservino la qualità di ufficiale.

Debbono però, in ogni caso, essere esclusi dai benefici di cui sopra — ai sensi del R. decreto-legge 18 dicembre — quei militari che, durante il servizio prestato presso l'esercito operante nel periodo dal 24 maggio 1915 alle date di armistizio sui vari fronti, siano incorsi in uno dei provvedimenti contemplati nelle leggi sullo stato giuridico degli ufficiali e dei sottufficiali a seguito di deferimento a consiglio od a commissione di disciplina; o che, comunque, siano stati sospesi dall'impiego, se ufficiali, o dispensati dal servizio, se sottufficiali, sempre quando non sia intervenuta reintegrazione nel grado e nell'anzianità, e non abbiano beneficiato dell'amnistia disciplinare concessa col R. decreto 3 novembre 1920, numero 1514.

Per quanto riguarda *i reati*, vanno poi esclusi quei militari, i quali, durante il servizio militare prestato presso l'esercito operante nella guerra 1915-1918, abbiano riportato condanne — anche se, per esse, sia successivamente intervenuta amnistia o indulto o commutazione — per delitti commessi nel periodo stesso.

Tale esclusione non ha luogo quando trattisi di contravvenzioni, oppure di condanne inflitte per duello o per reati colposi, intesi tali quelli caratterizzati da negligenza o imperizia, nonchè quelli causati da motivi che il Codice penale militare, all'art. 74 (comma secondo), definisce *inescusabili* (fra questi ultimi però non va compreso il motivo di lucro).

L'esclusione non ha altresì luogo quando trattisi di condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione o reintegrazione nel grado.

Date tali disposizioni, qualora risulti, in qualsiasi modo, che, per un fatto avvenuto durante la guerra, sia stata applicata al militare una delle accennate sanzioni penali o disciplinari e non sia possibile esattamente accertare la posizione del militare stesso in base ai soli fatti registrati nello stato di servizio o foglio matricolare, potranno richiedersi maggiori chiarimenti ai competenti uffici giudiziari se trattisi di provvedimenti penali o al Ministero della Guerra se trattisi di provvedimenti disciplinari. (Per i sottufficiali: Direzione generale leva e truppe, Divisione 1ª truppa; per gli ufficiali: Direzione generale personale ufficiali, Divisione disciplina).

Per i periodi di tempo eventualmente trascorsi dagli impiegati in istato di prigionia, per accertare se tale prigionia sia o non dipendente da circostanze imputabili all'interessato, occorrerà pure distinguere fra gli ufficiali e i sottufficiali e militari di truppa. Per i primi sarà sufficiente l'esibizione dell'apposito *nulla osta* che fu loro rilasciato al ritorno dalla prigionia ai fini dell'avanzamento; per i secondi la non imputabilità della prigionia stessa agli interessati è implicita nell'avvenuto rilascio della dichiarazione di buona condotta.

Quanto alla qualità di mutilato o invalido di guerra, poichè i vantaggi accordati dal legislatore variano a seconda della categoria a cui gli invalidi o mutilati sono inscritti (vedi art. 43 ultimo comma e art. 44, comma primo, lettere *a*) e *b*), sarà opportuno che, nei casi in cui gli interessati invocano la concessione dei maggiori beneficî, essi siano invitati a presentare il libretto di pensione ai superiori immediati lasciando a questi di comunicare all'autorità superiore i dati occorrenti sulla posizione di ciascuno, con l'indicazione della data del decreto di concessione di pensione, per dar modo alla Corte dei conti di procedere, ove lo ritenga, ai necessari riscontri, in sede di registrazione. Ciò beninteso quando gli interessati non siano in grado di comprovare la loro qualità con altri documenti ufficiali rilasciati dal competente Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra.

Per i casi in cui gli invalidi o mutilati non siano muniti di libretto di pensione o degli altri documenti suaccennati, rientrando necessariamente tali casi in quelli che dànno diritto soltanto al minor beneficio indicato nell'art. 44, comma primo, lettera *b*), si riterrà sufficiente la variazione registrata sullo stato di servizio o nel foglio matricolare, concernente l'avvenuta concessione dell'assegno di pensione.

Anche per le ferite saranno sufficienti le variazioni registrate negli stessi documenti, relativi alla concessione del distintivo di onore.

Per le ricompense al valore militare le quali dànno diritto alla abbreviazione di due anni (promozioni per merito di guerra, onorificenze nell'Ordine militare di Savoia, medaglie d'oro, d'argento e di bronzo e croce di guerra al valor militare), nonchè per la croce di guerra concessa per titoli comuni, la quale dà titolo alla abbreviazione di un anno, poichè si ritiene, per vari motivi, necessario un riscontro delle variazioni registrate sugli stati di servizio e sui fogli matricolari, sarà invece opportuno richiedere anche la produzione del relativo brevetto di concessione rilasciato dal Ministero o del *Bollettino militare ufficiale* che reca la pubblicazione del provvedimento, tenendosi presente che sono sempre da considerarsi come croci di guerra al valor militare quelle che siano accompagnate nel brevetto o nel *Bollettino* dalle relative motivazioni sommarie. Sono pure da considerarsi fin d'ora insigniti della croce di guerra al valore coloro che hanno ottenuto la croce di guerra comune, quando nella relativa comunicazione sul Bollettino siasi indicata la data e la località del fatto d'armi, poichè in entrambi questi casi gli interessati hanno senz'altro diritto alla trasformazione della ricompensa conseguita in croce di guerra al valore militare.

In ultimo si ritiene opportuno avvertire, per quanto concerne l'applicazione dell'art. 45 del citato decreto, che ogni eventuale richiesta d'informazioni sui servizi prestati da militari o ufficiali di qualsiasi grado dev'essere rivolta direttamente dalle Amministrazioni interessate al corpo che ha provveduto al rilascio dello stato di servizio o del foglio matricolare. La richiesta dovrà essere invece indirizzata a questo Ministero (Direzione generale leva e truppa - Divisione matricole) ogni qual volta sorga sul valore probatorio dei documenti un determinato dubbio che non sia stato possibile chiarire in base agli elementi forniti dai corpi.

E' inoltre da tenersi presente che, per il disposto del R. decreto in esame, dànno titolo ai benefici di cui sopra, solo le ricompense concesse per atti di valore compiuti nel periodo di tempo dal 24 maggio 1915 alle date di armistizio e nei fronti già indicati; e si intendono quindi escluse dai benefici le ricompense concesse per atti di valore compiuti in Libia, anche se nel periodo di tempo dal 24 maggio alla data di armistizio.

Per l'accertamento di tali circostanze, quando il militare abbia prestato servizio parte in Libia e parte su altri fronti, basterà, nella maggior parte dei casi, tener presente la data e la località indicate nella motivazione della ricompensa riportata nel brevetto di concessione o nel Bollettino ufficiale: quando trattisi di ricompense, per le quali non viene pubblicata la motivazione (promozione per merito di guerra e croci di guerra ordinarie), potranno essere fatti speciali quesiti agli enti militari competenti.

* * *

Per quanto concerne gli *assimilati*, le rispettive Amministrazioni potranno di massima valersi degli elementi dei quali essi siano già in possesso relativamente ai servizi prestati dai loro dipendenti presso l'esercito mobilitato o dei documenti che eventualmente fossero stati, per qualsivoglia motivo, rilasciati agli interessati stessi dalle autorità mobilitate.

Nei casi in cui tutti gli elementi di cui sopra non fossero sufficienti agli effetti dell'applicazione dei benefici contemplati dal R decreto, gli interessati compileranno, *sotto la loro responsabilità*, una dichiarazione, precisando date, località, enti e nomi dei superiori, e le Amministrazioni trasmetteranno tale dichiarazione al Ministero della guerra (Stato Maggiore del Regio esercito Ufficio ordinamento e mobilitazione), per i possibili accertamenti.

Allo stesso Stato Maggiore del Regio esercito saranno ugualmente rivolte, occorrendo, le richieste sul valore probatorio dei documenti.

Il Ministro: A. DIAZ.

(927)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esame di abilitazione all'insegnamento della stenografia e calligrafia nelle scuole medie.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art. 108 del regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480;
Veduto il R. decreto 18 marzo 1928, n. 937 - Anno VI;
Veduti i decreti Ministeriali 5 dicembre 1927 - Anno VI e 15 maggio 1928 - Anno VI, che determinano il numero e la qualità delle prove, le modalità di svolgimento e i limiti dei programmi per l'esame di abilitazione all'insegnamento della calligrafia e della stenografia nelle scuole medie di qualunque tipo e grado;

Decreta:

§ 1.

Sono indetti esami di abilitazione all'insegnamento della calligrafia e della stenografia sistema Gabelsberger-Noë (secondo le forme di scrittura del manuale della scuola), nelle scuole medie di qualunque tipo e grado.

§ 2.

Sono ammessi agli esami indistintamente gli uomini e le donne, cittadini italiani e stranieri, che abbiano l'età non inferiore a 18 anni compiuti alla data del presente bando.

§ 3.

Per l'ammissione agli esami è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a) licenza o diploma di scuola media di 2° grado, secondo il vecchio o il nuovo ordinamento dell'istruzione media (licenza liceale, licenza o diploma professionale di istituto tecnico, licenza normale, diploma di maturità classica o scientifica, diploma di abilitazione tecnica per le professioni di ragioniere o di geometra, diploma di abilitazione all'insegnamento elementare, licenza del liceo femminile, ecc.);

b) diploma di licenza o di abilitazione rilasciata da un istituto commerciale.

Possono essere ammessi anche aspiranti che posseggano titoli di studio equipollenti ai suddetti o che comprovino la buona conoscenza della calligrafia o della stenografia in uno dei sistemi legalmente riconosciuti.

§ 4.

E' dovuta per l'ammisione la tassa di L. 200, da pagare all'erario a mezzo di versamento diretto a un procuratore del registro.

Per il disposto dell'art. 1, lettera *c*), n. 5 della legge 14 luglio 1928, n. 1312, i candidati, di nazionalità italiana, appartenenti a famiglie numerose hanno diritto ad essere dispensati dal pagamento della tassa di ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale (vedi paragrafo 13, lettera *c*).

§ 5.

L'abilitazione si consegue esclusivamente per esame.

§ 6.

A favore dei candidati è concessa la riduzione del metà prezzo sulla tariffa ordinaria differenziale pel viaggio di andata-ritorno, sulle ferrovie dello Stato, mediante presentazione di dichiarazione, in duplice copia, rilasciata dal capo d'Istituto presso il quale il candidato dovrà sostenere le prove scritte o grafiche ed orali.

Gli interessati dovranno provvedersi tempestivamente delle suddette dichiarazioni.

I biglietti di riduzione dovranno essere bollati dalle stazioni di inizio del viaggio di ritorno, contro presentazione di una dichiarazione rilasciata da una delle suindicate autorità, attestante che il candidato siasi regolarmente presentato agli esami.

§ 7.

L'esame della stenografia comprende tre prove scritte ed una orale.

Le prove scritte sono:

a) svolgimento di un tema di cultura generale nei limiti del programma di esame di lettere italiane e storia per la maturità classica (stabilito dal R. decreto 31 dicembre 1925, n. 2473, *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 25 gennaio 1926, o presso la Libreria del Provveditorato generale dello Stato, n. 341, 1927-V) da scrivere con caratteri stenografici. (Durata: ore 5);

b) trascrizione in caratteri stenografici di un brano di circa 1000 parole, scritto in caratteri comuni, come saggio calligrafico e di ortografia stenografica, con l'uso prescritto dell'abbreviazione logica. (Durata: ore 1);

c) trascrizione in caratteri stenografici per 20 minuti di seguito di un brano dettato alla velocità di circa 80 parole al minuto per i primi 10 minuti e alla velocità di circa 100 parole al minuto per i successivi 10 minuti, e, quindi, traduzione dello stenoscritto in caratteri comuni nel termine massimo di due ore e mezzo dalla dettatura.

Le prove b) e c) debbono essere compiute nell'istesso giorno.

Per il disposto del decreto Ministeriale 18 luglio 1928 - Anno VI, sono esonerati dalle prove a) e c) coloro che siano muniti di un legale diploma di abilitazione della stenografia per un diverso sistema di quello Gabelsberger-Noë.

La prova orale comprende i seguenti esperimenti da svolgersi secondo le norme stabilite dalla Commissione esaminatrice, in modo uniforme per tutti i candidati e da giudicarsi complessivamente:

a) lettura di uno stenoscritto italiano;

b) colloquio sulla teoria del sistema Gabelsberger-Noë;

c) lezione pratica.

§ 8.

L'esame della calligrafia comprende una prova scritta, due prove grafiche, da eseguirsi in giorni differenti, e una prova orale.

I saggi delle prove grafiche dovranno essere eseguiti su fogli di cartoncino del formato di cm. 25 per 35, ad eccezione di quello di dettatura che dovrà essere eseguito su foglio protocollo non rigato. Per l'esecuzione delle prove grafiche è assolutamente vietato di consultare modelli e calchi preparati in precedenza.

Prova scritta. — Svolgimento di un tema di cultura storico letteraria. (Durata: ore 5).

Prima prova grafica. (Durata: ore 5):

a) esecuzione di non meno di sette righe di scrittura spontanea sotto dettatura;

b) trascrizione di esso dettato in carattere *corsivo* calligrafico;

c) esecuzione in carattere *posato* calligrafico dell'alfabeto minuscolo (corpo medio mm. 8) e relative maiuscole e cifre numeriche;

d) saggio, da stabilirsi dalla Commissione esaminatrice, d'un insieme di caratteri (intestazione di genere commerciale, frontespizio, ecc.) opportunamente scelti dal candidato fra quelli scolastici, cioè italiano, inglese, rotondo, stampatello, gotico. Con questo saggio il candidato dovrà dar prova della sua perizia nella estetica distribuzione delle varie scritture.

Seconda prova grafica. (Durata: ore 5):

a) esecuzione dell'alfabeto minuscolo ***aldino*** (corpo medio mm. 8) e relative maiuscole e cifre numeriche;

b) esecuzione di due saggi: uno di *cancelleresco* (corpo medio minimo mm. 8), l'altro di *gotico delle pergamene* (corpo medio minimo mm. 8), consistente ciascuno nella scrittura di almeno dieci parole scelte dal candidato, con differenti iniziali maiuscole;

c) esecuzione di alcune lettere di carattere ***romano*** (altezza minima cm. 4) scelte dalla Commissione.

N. B. — Allo scopo di mostrare maggiormente le proprie attitudini artistiche il candidato ha facoltà d'integrare la seconda prova grafica con un saggio, a sua scelta, di caratteri semplici e decorati, diversi da quelli eseguiti nelle suddette prove grafiche.

Prova orale.

I Parte. — Conversazione sulla seguente materia di cultura generale:

La civiltà ellenica; istituzioni e costumi; lettere, scienze, arti, commerci. La Magna Grecia.

La Repubblica romana e l'Impero. Il mondo latino; istituzioni civili e militari, usi e costumi, religione. Virgilio.

Le invasioni barbariche in Italia. Il Feudalismo. La civiltà araba e la sua diffusione nel Mediterraneo. La Chiesa e l'ordinamento feudale; Gregorio VII, Innocenzo III.

I Comuni e le Repubbliche marittime, le Signorie, i Principati. La vita politica, economica, sociale, religiosa nel medio evo; figure più rappresentative. La letteratura: Dante, Petrarca, Boccaccio. Monumenti più importanti dell'arte medioevale.

Umanesimo e Rinascimento; lettere, scienze, arti: Leonardo, Michelangelo, Raffaello, Machiavelli, Ariosto.

I viaggi di esplorazione e le grandi scoperte.

La Riforma e la Controriforma.

Il Seicento ed il Settecento. Le scienze: Galilei. Le lettere: Goldoni, Parini, Alfieri.

La Rivoluzione francese. Napoleone e la sua età. Influsso del movimento napoleonico in Italia. Foscolo.

Il Risorgimento e la formazione dell'unità italiana; forze politiche ed economiche; lettere, scienze, arti Uomini politici e scrittori più rappresentativi. Sviluppo demografico italiano. Colonie.

La guerra mondiale e il Fascismo.

II Parte. — Discussione intorno agli elaborati e conversazione (con eventuali illustrazioni grafiche alla lavagna) sulla seguente materia:

Nozioni storiche intorno alle scritture usate nelle varie epoche, con particolare riguardo all'Italia. Strumenti e materiali adoperati nelle scritture antiche e moderne.

Invenzione ed arte della stampa; caratteri tipografici più usati. Aldo Manuzio.

Sviluppo dell'arte calligrafica; i più notevoli trattati di calligrafia antichi e moderni.

Cenni sulla miniatura dei codici e i più rinomati codici miniati italiani e stranieri.

Scritture calligrafiche diritte ed inclinate più in uso al giorno d'oggi: teoria e criteri del candidato per l'insegnamento di esse nei vari ordini di scuola. Sull'opportunità, allo scopo di ottenere un tipo moderno di scrittura nazionale, d'insegnare nelle scuole medie il *cancelleresco*, come quello che meglio riassume gli elementi caratteristici delle scritture comunemente usate in Italia prima della introduzione delle penne metalliche.

Elementi caratteristici dei vari stili ornamentali. Applicazione delle scritture alle arti decorative moderne, con

particolare riguardo a quella tipografica (decorazione del libro).

Arti grafiche: xilografia, calcografia, litografia, incisioni fotomeccaniche, ecc.

N. B. — Il candidato dovrà essere interrogato su argomenti della I e della II parte.

Lezione pratica. — Verterà su di un tema che la Commissione esaminatrice potrà comunicare al candidato anche due ore prima della prova e riguarderà i programmi delle scuole medie. Con la lezione il candidato non solo deve dar prova di abilità didattica, ma anche di sapersi servire opportunamente della lavagna per scrivervi, a fine d'insegnamento collettivo, i vari caratteri e per mettere occasionalmente in evidenza la conformazione e le particolarità dei loro elementi.

§ 9.

Sono abilitati i candidati che conseguono una votazione non minore di sei decimi in ognuna delle prove scritte e nella prova orale.

Non sono quindi ammessi alla prova orale i candidati che abbiano ottenuto meno di sei decimi in qualcuna delle prove scritte, escluso qualsiasi compenso tra le singole votazioni.

§ 10.

Gli esami avranno luogo nella città e presso gli istituti qui sotto indicati:

Calligrafia:

Bari	- Regio istituto tecnico « Pitagora ».
Bologna	- Regio istituto tecnico « Pier Crescenzi ».
Cagliari	- Regio istituto tecnico « Pietro Martini ».
Firenze	- Regio istituto tecnico « Galileo Galilei ».
Milano	- Regio istituto tecnico « Carlo Cattaneo ».
Napoli	- Regio istituto tecnico « Mario Pagano ».
Palermo	- Regio istituto tecnico « Filippo Parlatore ».
Roma	- Regio istituto tecnico « Vincenzo Gioberti ».
Torino	- Regio istituto tecnico « Germano Sommeiller ».
Trieste	- Regio istituto tecnico « Leonardo da Vinci ».

Stenografia:

Bari	- Regio istituto commerciale.
Bologna	- Regio istituto tecnico « Pier Crescenzi ».
Cagliari	- Regio istituto tecnico « Pietro Martini ».
Firenze	- Regio istituto commerciale.
Milano	- Regio istituto tecnico « Carlo Cattaneo ».
Napoli	- Regio istituto tecnico « Mario Pagano ».
Palermo	- Regio istituto tecnico « Filippo Parlatore ».
Roma	- Regio istituto tecnico « Vincenzo Gioberti ».
Torino	- Regio istituto commerciale.
Trieste	- Regio istituto commerciale.

§ 11.

Il diario delle prove, per tutti i detti istituti, è il seguente:

Calligrafia:

Prova scritta	21 maggio 1929.
Prima prova grafica	22 maggio 1929.
Seconda prova grafica	23 maggio 1929.

Stenografia:

Prova scritta *a*)	27 maggio 1929.
Prove scritte *b*) e *c*)	28 maggio 1929.

I candidati ammessi alla prova orale saranno chiamati a gruppi, con la indicazione dei rispettivi giorni di presentazione, direttamente, a mezzo di comunicazioni del presidente della Commissione esaminatrice.

Tutte le prove, scritte e orali, hanno inizio alle ore 8 del mattino.

§ 12.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima di ciascuna delle prove di esame, alla Commissione esaminatrice o di vigilanza, la carta di identità o il libretto ferroviario, se sono funzionari in servizio dello Stato, o il libretto postale di riconoscimento personale o il libretto militare (con fotografia), se sono ex-combattenti o pensionati di guerra, oppure, in difetto di tali documenti, la fotografia, munita della loro firma autenticata dall'autorità comunale di residenza o da un Regio notaio. La firma dell'autorità comunale deve essere autenticata dal Prefetto della relativa Provincia e quella del notaio dal presidente del Tribunale o dal pretore competenti.

§ 13.

La domanda di ammissione, da redigere su carta legale da L. 2 deve essere presentata, non più tardi del 4 maggio 1929 al preside o direttore dell'istituto presso il quale il richiedente desidera di sostenere l'esame.

La domanda dovrà indicare il cognome, nome e paternità del richiedente e il luogo ove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa all'esame. Il richiedente ha l'obbligo di comunicare al detto preside o direttore qualunque successivo cambiamento di domicilio o residenza, altrimenti l'Amministrazione non assume nessuna responsabilità per il caso di sua irreperibilità in occasione di comunicazioni che gli fossero fatte all'antico indirizzo.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) atto di nascita. La firma dell'ufficiale di stato civile che lo rilascia dovrà essere autenticata dal presidente del Tribunale o dal pretore competenti;

b) il titolo di studio — in originale o in copia autentica — in base al quale si domanda l'ammissione (giusta le indicazioni contenute nel § 3) o documenti che attestino in modo non dubbio la buona conoscenza della stenografia, sistema Gabelsberger-Noë;

c) la ricevuta del pagamento della tassa di L. 200 (modello 72-*A*), rilasciata da un procuratore del registro o istanza in carta libera, per ottenere l'esenzione, corredata dei documenti anagrafici comprovanti che il richiedente si trova nelle condizioni volute per l'ammissione al beneficio. Detta istanza deve essere allegata alla domanda di esame.

Sono dispensati dal presentare l'atto di nascita gl'istanti che abbiano un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio, alla data di pubblicazione del presente bando, con certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa, dal quale, chiaramente risulti: la paternità, la data e il luogo di nascita del candidato.

La mancanza anche di uno solo dei documenti prescritti importa la esclusione dall'esame.

La tassa sarà rimborsata soltanto nel caso che l'esame di abilitazione sia revocato e non abbia più luogo.

§ 14.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto il preside o il direttore dell'istituto assegna al richiedente un termine non superiore ai 15 giorni affinchè il documento sia regolarizzato.

Sono esclusi dall'esame di abilitazione gl'istanti che abbiano presentato la domanda oltre il termine di scadenza indicato nel precedente paragrafo o non l'abbiano corredata, entro il termine stesso, di tutti i documenti prescritti, o non abbiano restituito entro il termine loro assegnato, con la debita regolarizzazione, i documenti di cui al comma precedente.

La data della presentazione della domanda e dei documenti si accerta dal bollo di arrivo dell'istituto.

§ 15.

Il preside o direttore dell'istituto decide dell'ammissione o della esclusione dall'esame di abilitazione.

Solo del provvedimento di esclusione si darà direttamente comunicazione all'interessato.

In mancanza di comunicazione di esclusione l'istante si intenderà senz'altro ammesso — salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore — e dovrà intervenire alle prove d'esame, nei giorni indicati nel presente bando, senza attendere alcuno speciale preavviso da parte del preside o direttore dell'istituto.

§ 16.

Gl'istanti esclusi dall'esame hanno diritto di presentare ricorso, entro il termine massimo di 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per la Pubblica Istruzione.

§ 17.

La decisione del Ministro costituisce provvedimento definitivo e contro la stessa non è ammesso altro ricorso che al Consiglio di Stato o in via straordinaria al Re.

Gl'istanti esclusi, che presentano ricorso secondo la disposizione del precedente paragrafo, saranno, in pendenza del ricorso, ammessi all'esame condizionatamente all'esito favorevole del ricorso stesso.

La partecipazione all'esame si riterrà quindi per non avvenuta nel caso di reiezione del ricorso.

§ 18.

Gli atti della Commissione esaminatrice sono inviati a cura dei presidi o dei direttori degli istituti, al Ministero della Pubblica Istruzione, il quale, accertatane la regolarità, li approva e pubblica i nomi degli abilitati nel Bollettino ufficiale, parte II.

§ 19.

I candidati che conseguono l'abilitazione dovranno richiedere, al Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione generale istruzione media, classica, scientifica e magistrale - Ufficio III - Concorsi ed esami di abilitazione, facendone domanda in carta legale da L. 3, il diploma di abilitazione all'esercizio professionale. I richiedenti debbono chiaramente indicare: il cognome, nome e paternità, data e luogo di nascita ed infine debbono allegare una marca da bollo per tassa fissa da L. 3.

La restituzione dei documenti sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, tranne che i candidati ne facciano regolare domanda in carta da bollo da L. 3, diretta al Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale istruzione media, classica, scientifica e magistrale - Ufficio III - Concorsi ed esame di abilitazione, *dichiarando che nulla hanno da reclamare in merito all'esito dell'esame.*

Contemporaneamente coloro che hanno conseguita l'idoneità, dovranno richiedere il diploma di abilitazione nei modi sopra indicati.

§ 20.

Per quant'altro occorra per l'esecuzione di questo decreto e che non sia prescritto o richiamato nei precedenti paragrafi si applica il regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480.

I provveditori agli studi e i presidi e direttori degli istituti indicati nel § 10 daranno la più ampia diffusione a questo decreto.

Roma, addì 30 marzo 1929 - Anno VII

Il Ministro per la Pubblica Istruzione:
BELLUZZO.

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato G. C.